Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 125° — Numero 244

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 5 settembre 1984**

SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

SOMMARIO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

Regione Sicilia

Regione Sardegna

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 marzo 1984, n. **539**.

Modificazione allo statuto dell'Università degli studi di Bari.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Bari, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2134, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Veduta la legge 30 ottobre 1981, n. 615;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta ai sensi della citata legge n. 615;

Veduto il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Bari, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Art. 54 - nell'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in medicina e chirurgia è inserito l'insegnamento di « neuroradiologia ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 marzo 1984

PERTINI

FALCUCCI

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 *agosto* 1984
Registro n. 51 *Istruzione, foglio n.* 82

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 marzo 1984, n. **540**.

Modificazione allo statuto dell'Università degli studi di Ferrara.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Ferrara, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1951, n. 964, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Ferrara e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Ferrara, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Nell'art. 54, relativo al corso di laurea in odontoiatria e protesi dentaria, sono soppressi gli asterischi degli insegnamenti fondamentali e complementari.

Nello stesso articolo sono soppressi il periodo successivo all'elenco degli insegnamenti complementari nonché il comma seguente a tale periodo.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 marzo 1984

PERTINI

FALCUCCI

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 *agosto* 1984
Registro n. 51 *Istruzione, foglio n.* 80

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 aprile 1984, n. **541**.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Cagliari.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Cagliari, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1098, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Cagliari e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Cagliari, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Art. 35 - all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in lettere sono aggiunte le seguenti discipline:

storia della lingua greca;
sociologia della letteratura;
letteratura ispano-americana;
storia dei movimenti e dei partiti politici;
etruscologia e antichità italiche;
topografia dell'Italia antica;
archeologia delle province romane;
storia della critica d'arte;
storia delle tecniche artistiche.

Art. 36 - all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in filosofia sono aggiunte le seguenti discipline:

storia della filosofia politica;
storia della cultura materiale;
etnologia;
sociologia politica.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 aprile 1984

PERTINI

FALCUCCI

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 *agosto* 1984
Registro n. 51 *Istruzione, foglio n.* 72

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 aprile 1984, n. **542.**

Modificazione allo statuto dell'Università degli studi di Napoli.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Napoli, approvato con regio decreto del 20 aprile 1939, n. 1162, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Napoli e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Napoli, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Art. 240 - all'elenco degli istituti costituiti presso la facoltà di ingegneria è aggiunto l'istituto polidisciplinare di gasdinamica.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 aprile 1984

PERTINI

FALCUCCI

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 *agosto* 1984
Registro n. 51 *Istruzione, foglio n.* 69

Errata-corrige al decreto-legge 29 agosto 1984, n. 528: « Misure urgenti in materia sanitaria ». (Decreto-legge pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » n. 241 del 1° settembre 1984).

Il secondo comma dell'art. 3 del decreto-legge citato in epigrafe è sostituito con il seguente:

« 2. La disposizione di cui al precedente comma 1 non si applica alle pensioni, alle indennità e agli assegni erogati dal Ministero dell'interno ai ciechi civili, sordomuti e invalidi civili, nonché alle pensioni sociali; non si applica altresì alle pensioni di guerra e alle relative indennità accessorie e agli assegni accessori annessi alle pensioni privilegiate di prima categoria e all'assegno annesso alla medaglia d'oro al valor militare. ».

DECRETI MINISTERIALI

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 29 agosto 1984.

Modificazione dei quantitativi minimi di titoli a reddito fisso negoziabili in borsa.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 3, lettera *f*), sub art. 1, della legge 7 giugno 1974, n. 216;

Visti gli articoli 1 e 15 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 138;

Visti il decreto ministeriale 31 gennaio 1978, il decreto ministeriale 12 maggio 1978, il decreto ministeriale 1° marzo 1979, il decreto ministeriale 15 maggio 1980, il decreto ministeriale 28 aprile 1981, il decreto ministeriale 10 novembre 1981, il decreto ministeriale 5 dicembre 1981, il decreto ministeriale 4 luglio 1983 e il decreto ministeriale 27 febbraio 1984, con i quali sono stati fissati gli importi minimi negoziabili in borsa per ciascun titolo quotato;

Vista la delibera della Commissione nazionale per le società e la borsa del 6 agosto 1984, n. 1509;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3, comma secondo, sub art. 1, della legge 7 giugno 1974, n. 216 e dell'art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 138, le seguenti disposizioni della Commissione nazionale per le società e la borsa, citate nelle premesse, sono rese esecutive:

Art. 1.

A decorrere dal 17 settembre 1984 gli importi minimi negoziabili in borsa dei titoli a reddito fisso sono stabiliti come segue:

a) titoli di Stato: un milione di valore nominale o importo pari al taglio minimo se superiore;

b) titoli di prestiti obbligazionari, ordinari e convertibili: cinque milioni di valore nominale o importo pari al taglio minimo se superiore;

c) titoli di Stato e di prestiti obbligazionari, ordinari e convertibili, con avvenuto rimborso mediante decurtazione del valore nominale: importo pari al valore nominale risultante dalla decurtazione dell'originario valore di un milione, per i titoli di Stato, e di cinque milioni, per le obbligazioni;

d) titoli di Stato e di prestiti obbligazionari, ordinari e convertibili, con avvenuta rivalutazione del capitale: importo pari all'originario valore nominale di un milione rivalutato, per i titoli di Stato, e di cinque milioni rivalutato, per le obbligazioni;

e) titoli di Stato e di prestiti obbligazionari, ordinari e convertibili, il taglio dei cui titoli non è ragguagliabile, rispettivamente, ad uno o a cinque milioni: importo pari al taglio dei titoli più prossimo, rispettivamente, ad uno o a cinque milioni oppure quello risultante da opportuno raggruppamento che sia più prossimo a tali importi;

f) titoli di Stato e di prestiti obbligazionari in valuta: importo pari, a mille ECU o a mille dollari USA.

Le negoziazioni possono svolgersi oltre che per importi minimi soltanto per multipli interi.

La specifica determinazione di importi minimi di negoziazione per singoli titoli costituisce il valore originario di riferimento di cui ai punti *c*), *d*), *e*).

I comitati direttivi degli agenti di cambio e le commissioni per il listino competenti cureranno la formazione e l'aggiornamento degli elenchi dei titoli di cui ai precedenti punti *c*), *d*), *e*).

Art. 2.

Dalla stessa data, gli importi minimi negoziabili in borsa per i titoli dei prestiti obbligazionari convertibili appresso elencati sono stabiliti come segue:

Ausiliare S.p.a. 12%, 1979-1984 - 1.000.000 di valore nominale;

Caffaro S.p.a. 13%, 1981-1990 - 900.000 di valore nominale;

Assicurazioni generali S.p.a. 12%, 1981-1988 - 1.400.000 di valore nominale (a seguito del rimborso con decurtazione del valore nominale dal 1° agosto 1984);

Gilardini S.p.a. 13,50%, 1981-1991 - 1.000.000 di valore nominale;

IFIL - Finanziaria di partecipazioni S.p.a. 13%, 1981-1987 - 1.000.000 di valore nominale;

Istituto bancario S. Paolo di Torino - s.s. Italcable 12%, 1978-1985 - 400.000 di valore nominale (a seguito di rimborsi con decurtazione del valore nominale dal 1° ottobre 1981);

Mediobanca S.p.a. 14%, 1982-1988 - 600.000 di valore nominale (a seguito del rimborso con decurtazione del valore nominale dal 1° luglio 1983);

Mediobanca s.s. S. Spirito 7%, 1973-1988 - 1.000.000 di valore nominale;

Mira Lanza S.p.a. 14%, 1982-1987 - 1.000.000 di valore nominale;

Siossigeno - Società per l'industria dell'ossigeno e di altri gas 13%, 1981-1991 - 1.000.000 di valore nominale;

Trenno S.p.a. 12%, 1979-1984 - 750.000 di valore nominale (a seguito del rimborso con decurtazione del valore nominale dal 1° ottobre 1981).

Le negoziazioni possono svolgersi oltre che per importi minimi soltanto per multipli interi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 agosto 1984

Il Ministro: GORIA

(4562)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

DECRETO 9 agosto 1984.

Individuazione degli impiegati della carriera direttiva e di concetto adibiti al servizio di vigilanza della repressione delle frodi.

IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto il regio decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2033, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562;

Vista la legge 15 dicembre 1961, n. 1304, ed in particolare gli articoli 17 e 18;

Considerata l'opportunità di destinare i sottoindicati impiegati delle carriere direttive e di concetto al servizio di vigilanza per la repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio di sostanze di uso agrario e di prodotti agrari;

Decreta:

Art. 1.

I seguenti impiegati delle carriere direttive — ruolo amministrativo, ruolo tecnico superiore — sono adibiti al servizio di vigilanza per la repressione delle frodi di cui alle premesse:

Ruolo amministrativo:

Fabbricatore Walter, primo dirigente;
Sabellico Alberto, ispettore generale ad es.;
Raineri Vittorio, direttore aggiunto di divisione;
Serra Francesco, direttore aggiunto di divisione;
Corvo Emilio, direttore di sezione;
Sacco Valerio, consigliere;
Stracuzzi Santo, consigliere.

Ruolo tecnico superiore:

Patanè Piero, ispettore capo ad esaurimento;
Patanè Vincenzo, ispettore capo ad esaurimento;
Villani Renato, ispettore capo ad esaurimento;
Sorrenti Domenico, ispettore capo ad esaurimento;
Martines Salvatore, ispettore capo ad esaurimento;
Cavagnuolo Guido, ispettore capo ad esaurimento;
Giorgetti Guerrino, ispettore capo ad esaurimento;
Aragiusto Pasquale, ispettore capo ad esaurimento;
Fraggetta Giuseppe, ispettore capo ad esaurimento;
Capretti Paolo, ispettore capo ad esaurimento;
Saraceno Aurelio Angelo, ispettore capo ad esaurimento;
Cancellara Italo, ispettore capo ad esaurimento;
Morana Giuseppe, ispettore capo ad esaurimento;
La Forgia Cosmo Damiano, ispettore capo ad esaurimento;
Tucci Francesco, ispettore capo ad esaurimento;
Riina Bernardo, ispettore capo ad esaurimento;
Fagotti Umberto, ispettore capo aggiunto;
Cortese Francesco, ispettore capo aggiunto;
Lonigro Michele, ispettore capo aggiunto;
Giurintano Nicolò, ispettore capo aggiunto;
Mundo Giuseppe, ispettore capo aggiunto;
Gusinu Pietro, ispettore capo aggiunto;
Bassoni Alfredo, ispettore capo aggiunto;
Valiante Felice, ispettore capo aggiunto;
D'Addabbo Angelo, ispettore capo aggiunto;
Cugusi Ignazio, ispettore capo aggiunto;
Bentivogli Pier Giorgio, ispettore capo aggiunto;
Principato Michele, ispettore capo aggiunto;
Monno Vincenzo, ispettore capo aggiunto;
Di Martino Umberto, ispettore capo aggiunto;
Di Maio Ferdinando, ispettore superiore;
Grilli Rocco Domenico, ispettore superiore;
Politano Domenico, ispettore superiore;
Vitale Maurizio, ispettore superiore;
Bozzi Michele, ispettore superiore;
Picariello Domenico, ispettore;
Casale Luigi, ispettore;
Pica Giuseppe, ispettore;
Mariani Tosatti Enrico, ispettore;
Di Giorgio Claudio, ispettore;
Del Prete Sergio, ispettore;
Passaro Luigi, ispettore;
Taglialatela Scafati Antonio, ispettore;
Narni Mancinelli Domenico, ispettore;
Sansone Salvatore, ispettore;
Ciervo Domenico, ispettore;
Marcello Antonio, ispettore;
Poletto Guido, ispettore;
Trovato Carmelo, ispettore;
Testa Gabriele, ispettore;
Chiavaro Domenico, ispettore;
Quaglia Elio Francesco, ispettore;
Di Pisa Giuseppe, ispettore;
Morabito Antonio, ispettore;
Guerriero Remigio, ispettore;
Mangiameli Maurizio, ispettore;
Lupo Antonino, ispettore;
Iudica Francesco, ispettore;
Ruffino Enrico, ispettore;
Cardona Sebastiano, ispettore;
Amerio Gianfranco, ispettore;
Girotta Marco, ispettore;
Loiacono Giuseppe, ispettore;
Russo Vincenzo, ispettore;
Cesco Cangian Gigliola, ispettore;
Silipo Mario, ispettore;
Miliana Vincenzo, ispettore;
Mannino Giuseppe, ispettore;
Cisternino Giuseppe, ispettore;
Sallemi Giuseppe, ispettore;
De Vincenzi Ezio, ispettore;
Bocchini Luigi, ispettore;
Carbone Sergio, ispettore;
Garante Corrado, ispettore;
Meregalli Piero, ispettore;
Di Trapani Costantino, ispettore;
Maglione Paolo, ispettore;
Barresi Rosario, ispettore;
Macario Cot Giovanni, ispettore;
Quaquarelli Sanzio, ispettore;
Sindoni Giuseppe, ispettore;
Senatore Aniello, ispettore;
Dispenza Mauro, ispettore;
Parrinello Tommaso, ispettore;
Pratesi Diego, ispettore;
Gatto Bigio Binaglia Marilena, ispettore;
Brichese Francesco, ispettore;
Miniati Anna Maria, ispettore;
Vele Domenico, ispettore;
Macchiavello Franco, ispettore;
Panerai Francesco, ispettore;
Saragò Michele, ispettore;
Manetti Stefano, ispettore;
Sorbello Alfio, ispettore;

Puglisi Allegra Ernesto Renato, ispettore;
Giovinazzi Francesco, ispettore;
Scappini Alessandro, ispettore.

Art. 2.

I seguenti impiegati della carriera di concetto — ruolo tecnico e ruoli tecnici ad esaurimento — sono adibiti al servizio di vigilanza per la repressione delle frodi di cui alle premesse:

Ruolo tecnico:

Thione Bosio Mattia, esperto capo;
Dall'Armellina Ferruccio, esperto capo;
Papini Italo, esperto capo;
Tugnoli Alfonso, esperto capo;
Di Donato Donato, esperto capo;
Filoni Walter, esperto capo;
Giovanardi Antonio, esperto capo;
Filanti Antonio, esperto capo;
Lorito Nicola, esperto capo;
Chiarella Antonio, esperto principale;
Calò Arcangelo, esperto principale;
Miele Pasquale, esperto principale;
Fortunato Giuseppe, esperto principale;
Elias Pierino, esperto principale;
Tulone Salvatore, esperto principale;
Odorico Giorgio, esperto principale;
Lo Giudice Giuseppe, esperto principale;
Enna Giovanni, esperto principale;
Santucci Giuseppe, esperto principale;
Storani Paolo, esperto principale;
Di Jorio Nicola, esperto principale;
Lavorgna Biagio, esperto principale;
Vitali Dino, esperto principale;
Fabianelli Calogero, esperto principale;
Bottino Giuseppe, esperto principale;
Nigido Giuseppe, esperto principale;
Lunardi Renato, esperto principale;
Catalanotto Francesco, esperto principale;
Greco Francesco, esperto principale;
Alchirafi Giuseppe, esperto principale;
De Sanctis Giovanna, esperto principale;
Trulli Emidio, esperto principale;
Russo Claudio, esperto principale;
Bozzurra Nando, esperto principale;
Tarquinio Ettore, esperto principale;
Laudadio Antonio, esperto principale;
Anaclerico Giuseppe, esperto principale;
Salvatori Giuseppe, esperto principale;
Simoni Alberto, esperto principale;
Congiu Vincenzo, esperto;
Marigliano Vincenzo, esperto;
Cerritelli Camillo Pasquale, esperto;
Caruso Giovanni, esperto;
Costetti Giuseppe, esperto;
Frabboni Alberto, esperto;
Minasso Sergio, esperto;
Calviello Pasquale, esperto;
Nicodemo Filippo, esperto;
Mansullo Franco, esperto;
Cristinzio Domenico, esperto;
Di Luca Vincenzo, esperto;
Miccio Alfredo, esperto;
Lemmi Mario, esperto;
Cuomo Francesco Paolo, esperto;
Rallo Maria Vittoria, esperto;
Scarfone Gianfranco, esperto;
Forte Marcello, esperto;
Russo Michele, esperto;
Frauenfelder Daniele, esperto;
Correale Ernesto, esperto;
Truglio Gaetano, esperto;
Ciammarughi Fausto, esperto;
Manfredi Raffaele, esperto;
Raimondo Antonio, esperto;
Giannotti Donato, esperto;
Novello Santo, esperto;
Bruzzese Francesco, esperto;
Valeriano Guerino, esperto;
Baccarelli Paolo, esperto;
Pennone Ottavio, esperto;
Marongiu Arturo, esperto;
Di Giacomo Angelo, esperto;
Mastrantoni Vincenzo, esperto;
Rodia Ernesto, esperto;
Cameretti Roberto, esperto;
Di Martino Francesco, esperto;
Scavo Santo, esperto.

Ruolo tecnico ad esaurimento:

Dottore Giovanni, esperto capo.

Ruolo speciale tecnico ad esaurimento:

Cazzola Valerio, sesta qualifica funzionale;
Rossini Gian Luigi, sesta qualifica funzionale.

Art. 3.

Gli impiegati di cui ai precedenti articoli, nei limiti del servizio cui sono destinati e secondo le attribuzioni ad essi conferite dalle leggi e dai regolamenti, sono ufficiali di polizia giudiziaria.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 agosto 1984

Il Ministro: PANDOLFI

(4462)

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

DECRETO 15 marzo 1984.

Valore e caratteristiche di quattro francobolli appartenenti alla serie ordinaria « Le costruzioni automobilistiche italiane ».

IL MINISTRO
DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 212 del regolamento di esecuzione dei libri I e II del codice postale e delle telecomunicazioni (norme generali e servizi delle corrispondenze e dei pacchi), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655;

Visto il decreto interministeriale 24 gennaio 1983, con il quale è stata autorizzata l'emissione a partire dal 1984, fra l'altro, di una serie di francobolli ordinari avente come tematica « Le costruzioni automobilistiche italiane »;

Riconosciuta l'opportunità di emettere quattro francobolli appartenenti alla suddetta serie, riproducenti: autovettura Maserati Biturbo (Maserati), autotreno 190.38 Special (Iveco), trattore agricolo Galaxy (Same trattori), autovettura Alfa 33 (Alfa Romeo);

Visto il parere favorevole espresso dal consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni nell'adunanza n. 1619 del 21 febbraio 1984;

Decreta:

Articolo unico

Sono emessi quattro francobolli, nel valore unico da L. 450, appartenenti alla serie ordinaria « Le costruzioni automobilistiche italiane », aventi come soggetti l'autovettura Maserati Biturbo (Maserati), l'autotreno 190.38 Special (Iveco), il trattore agricolo Galaxy (Same trattori) e l'autovettura Alfa 33 (Alfa Romeo).

Detti francobolli sono stampati in rotocalco, su carta fluorescente, non filigranata; formato carta: mm 50,8 × × 30; formato stampa: mm 46,8 × 26; dentellatura: 14 ¼ × 13 ¼; foglio: quaranta esemplari; il foglio è completato da venti rettangoli dentellati (formato mm 25,4 × 30) raffiguranti i marchi di due prestigiose case automobilistiche del passato: « Itala » e « Isotta Fraschini »; quadricromia.

Le vignette raffigurano le seguenti costruzioni automobilistiche realizzate da industrie italiane: autovettura Maserati Biturbo (Maserati); autotreno 190.38 Special (Iveco); trattore agricolo Galaxy (Same trattori); autovettura Alfa 33 (Alfa Romeo).

Nelle vignette sono riportate le denominazioni dei veicoli, la leggenda « ITALIA » ed il valore « 450 ».

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 marzo 1984

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni
GAVA

p. *Il Ministro del tesoro*
RAVAGLIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 31 *luglio* 1984
Registro n. 25 *Poste, foglio n.* 291

(4453)

DECRETO 10 luglio 1984.

Dichiarazione di urgenza ed indifferibilità, anche ai fini della pubblica utilità, delle opere di approdo a Palermo, località Mondello, del cavo sottomarino Marsiglia-Singapore.

IL MINISTRO
DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Vista la legge 25 giugno 1865, n. 2359 sulla disciplina delle espropriazioni per causa di pubblica utilità modificata con legge 18 dicembre 1879, n. 5188 e regio decreto 8 febbraio 1923, n. 422, recante norme sulle esecuzioni delle opere pubbliche e successive leggi modificative;

Visto l'art. 20 del regio decreto 8 febbraio 1923, numero 1067, contenente norme per il servizio delle comunicazioni senza filo;

Visto il regio decreto-legge 14 giugno 1925, n. 884, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, e successive modificazioni;

Vista la legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modifiche;

Visti gli articoli 19, 21 e 22 della convenzione 27 febbraio 1968 tra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la società Italcable - servizi cablografici, radiotelegrafici e radioelettrici S.p.a.;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1968, n. 497, che ha approvato la concessione alla società Italcable, con sede in Roma, via Calabria, 46 dei servizi di telecomunicazioni internazionali ad uso pubblico;

Visti gli articoli 231 e seguenti del codice postale e delle telecomunicazioni approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto il decreto ministeriale del 2 marzo 1984 che ha approvato il piano tecnico relativo alla partecipazione della stessa società Italcable al sistema internazionale in cavo sottomarino Marsiglia-Singapore;

Vista l'istanza del 19 giugno 1984 con la quale la predetta società chiede che vengano dichiarate urgenti ed indifferibili, anche ai fini della pubblica utilità, tutte le opere di approdo a Palermo, località Mondello, del cennato cavo sottomarino, nonché le opere di connessione di detto cavo con i centri operativi Italcable di Palermo;

Viste la relazione tecnica del 19 giugno 1984 che descrive le caratteristiche delle opere da eseguire e le due planimetrie indicanti, rispettivamente, la zona di approdo del cavo sottomarino ed il tracciato cittadino del cavo terrestre fino ai predetti centri operativi;

Ritenuta la necessità di dover accogliere l'istanza stessa, anche in considerazione che un eventuale ritardo nell'esecuzione delle opere potrebbe arrecare pregiudizio al cennato sistema internazionale;

Decreta:

Art. 1.

Sono dichiarate urgenti ed indifferibili, anche ai fini della pubblica utilità, le opere di approdo a Palermo, località Mondello, del cavo sottomarino Marsiglia-Singapore nonché le opere di connessione del cavo stesso con i centri operativi Italcable di Palermo secondo le planimetrie citate in premessa che formano parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

Per le opere di cui al precedente articolo la società Italcable potrà richiedere, nei modi di legge ed alle autorità competenti, le autorizzazioni che si rendessero eventualmente necessarie.

Art. 3.

I lavori di cui trattasi avranno inizio il 1° settembre 1984 e dovranno essere compiuti entro il 15 maggio 1985.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 luglio 1984

Il Ministro: GAVA

ALLEGATO 1

ZONA APPRODO
MARE TIRRENO.
BAR
VIALE
REGINA ELENA
PIAZZA
VALDESI
POLIFORA ITALCABLE 9 FORI
VIALE MARGHERITA DI SAVOIA

ALLEGATO 2
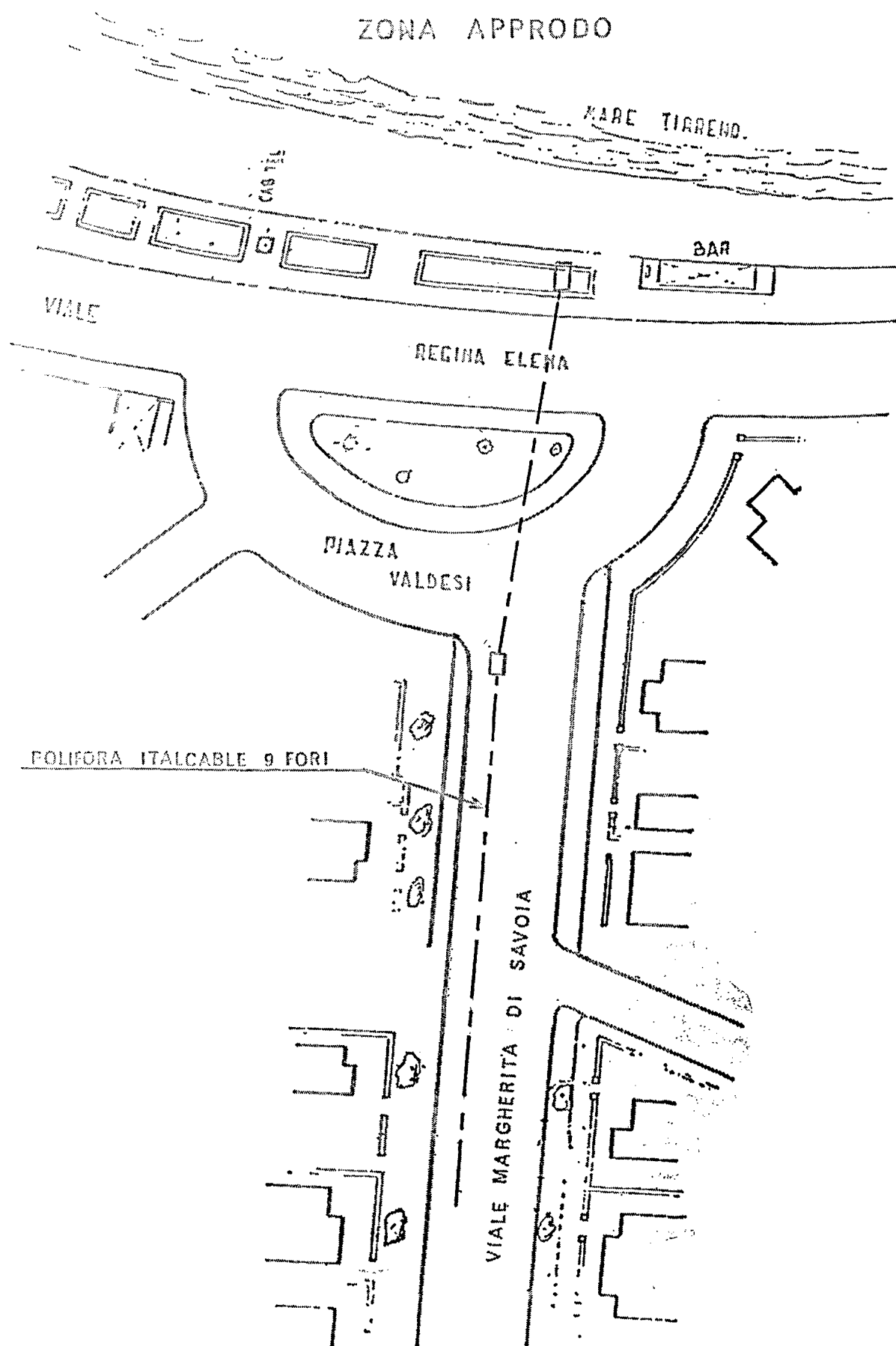
(4236)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 7 agosto 1984.

Approvazione di una tariffa di assicurazione sulla vita, delle relative condizioni speciali di polizza e di nuove condizioni speciali di polizza da applicare a tariffe già approvate in sostituzione delle analoghe in vigore presentate dalla S.p.a. Lavoro e Sicurtà, in Milano.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative e integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la domanda in data 20 marzo 1984 della società per azioni Lavoro e Sicurtà, con sede in Milano, intesa ad ottenere l'approvazione di una tariffa di assicurazione sulla vita, delle relative condizioni speciali di polizza e di nuove condizioni speciali di polizza da applicare a tariffe già approvate in sostituzione delle analoghe in vigore;

Vista la nota in data 25 luglio 1984 con la quale l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato che non esistono elementi ostativi all'emanazione del provvedimento richiesto con la domanda anzidetta;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvate, secondo il testo autenticato e depositato presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo, la seguente tariffa di assicurazione sulla vita, le relative condizioni speciali di polizza e nuove condizioni speciali di polizza da applicare a tariffe già approvate in sostituzione delle analoghe in vigore, presentate dalla società per azioni Lavoro e Sicurtà, con sede in Milano:

a) tariffa R XII COST - assicurazione mista, a premio annuo costante di un capitale rivalutabile annualmente e con prestazione aggiuntiva sia in caso di morte che in caso di vita a scadenza (i tassi di premio sono quelli della corrispondente tariffa R XII approvata con i decreti ministeriali 16 luglio 1980, 15 dicembre 1980 e 18 ottobre 1983);

b) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione assicurata da applicare alla tariffa R XII COST;

c) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione assicurata, da applicare alla tariffa R XII, in sostituzione delle analoghe approvate con i decreti ministeriali 30 gennaio 1981 e 18 ottobre 1983;

d) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione assicurata, da applicare alla tariffa R XII e 3, in sostituzione delle analoghe approvate con i decreti ministeriali 30 gennaio 1981 e 18 ottobre 1983;

e) regolamento della gestione delle attività da cui derivare il rendimento da riconoscere agli assicurati ai fini della rivalutazione dei contratti stipulati nelle sopracitate forme assicurative.

Art. 2.

La S.p.a. Lavoro e Sicurtà è tenuta a presentare annualmente all'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, appositi moduli 8 e 10 concernenti le forme assicurative approvate con il presente decreto nonchè un rendiconto della gestione del fondo speciale costituito con il portafoglio relativo alle forme assicurative anzidette.

Il rendiconto di cui al comma precedente dovrà essere certificato da una società di revisione iscritta all'albo speciale previsto dall'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 136.

Roma, addì 7 agosto 1984

Il Ministro: ALTISSIMO

(4492)

DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA IN SUNTO

DECRETO 28 ottobre 1983, n. **1278.**

Rettifica al decreto del Presidente della Repubblica 1° luglio 1983, n. 338, recante assegnazione di cinque posti di tecnico laureato presso l'Università degli studi « La Sapienza » di Roma.

N. 1278. Decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1983, col quale, sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione, il decreto del Presidente della Repubblica 1° luglio 1983, n. 338, recante assegnazione di cinque posti di tecnico laureato presso l'Università degli studi « La Sapienza » di Roma, viene rettificato nel senso che un posto disponibile nel ruolo dei tecnici laureati viene assegnato all'istituto di microbiologia (per le esigenze della seconda cattedra) della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università suddetta anziché all'istituto di microbiologia della stessa facoltà.

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 *agosto* 1984
Registro n. 51 *Istruzione, foglio n.* 65

DECRETO 23 dicembre 1983, n. **1279.**

Assegnazione di un posto di tecnico laureato presso l'Università degli studi « La Sapienza » di Roma.

N. 1279. Decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1983, col quale, sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione, un posto disponibile nel ruolo dei tecnici laureati viene assegnato all'istituto di patologia generale (per le esigenze della terza cattedra) della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università « La Sapienza » di Roma.

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 *agosto* 1984
Registro n. 51 *Istruzione, foglio n.* 63

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza di un posto di professore associato presso l'Università di Brescia

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la facoltà di economia e commercio dell'Università di Brescia è vacante il seguente posto di professore associato (ruolo professori seconda fascia):

istituzioni di diritto privato;
econometria,

alla cui copertura le facoltà interessate intendono provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alle cattedre anzidette dovranno presentare le proprie domande direttamemnte ai presidi delle facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(4604)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Revoca, d'ufficio, di specialità medicinali

Con decreto ministeriale 8 marzo 1984, sono state revocate d'ufficio le registrazioni delle specialità medicinali sottoelencate:

1) Novo Hepatol 12, 5 fiale da 2 cc e flacone da 125 cc + complesso di vitamine in tappo contenitore, registrata ai numeri 2675/A e 2675/B in data 22 ottobre 1951 e 15 maggio 1962, a nome della ditta Istituto biologico Dessy S.p.a., in Firenze. (Decreto di revoca n. 6997/R);

2) Calmax, flacone sciroppo g 120, registrata al n. 1323 in data 13 maggio 1948 e 1° marzo 1971, a nome della ditta Face di Cavasotto Sergio e C., in Genova. (Decreto di revoca n. 6998/R);

3) Super Hepatol, 5 fiale × 2 ml, flacone sciroppo ml 120 + 1 compressa di vitamine in tappo contenitore; complesso B, 5 fiale da 2 ml e flaconcino da 10 ml; complesso B sciroppo, flacone da ml 120 + 1 compressa di vitamine, registrata ai numeri 2031, 2031/A, 2031/B e 2031/C in data 28 maggio 1949, 14 settembre 1949, 29 gennaio 1954 e 11 giugno 1962, a nome della ditta Istituto biologico Dessy S.p.a., in Firenze. (Decreto di revoca n. 6999/R).

Con decreto ministeriale 22 marzo 1984, sono state revocate d'ufficio le registrazioni delle specialità medicinali sottoelencate:

1) Hepavis, flacone sciroppo da cc 100, registrata al n. 708/E in data 25 giugno 1963 e 21 gennaio 1981, a nome della ditta Parke Davis, in Milano. (Decreto di revoca n. 7001/R);

2) Bromistidina, 6 e 10 fiale da 5 cc e Bromistidina con Atropina, 6 e 10 fiale da 5 cc, registrata ai numeri 10542 e 10542/A in data 17 novembre 1955, 8 marzo 1956 e 28 luglio 1972, a nome della ditta Bruschettini S.r.l., in Genova. (Decreto di revoca n. 7002/R);

3) Fosfoglutina, 50 confetti, registrata al n. 9741/A in data 11 luglio 1955 e 14 gennaio 1964, a nome della ditta Laboratori Baldacci S.p.a., in Pisa. (Decreto di revoca n. 7003/R);

4) Servetinal, flacone da g 100 di polvere, registrata al n. 1276 in data 12 aprile 1948, 26 maggio 1954, 26 luglio 1954 e 11 gennaio 1965, a nome della ditta Isola, in Genova-Quarto. (Decreto di revoca n. 7004/R);

5) Pancreatina Negroni, flacone 25 confetti, registrata al n. 1655 in data 5 novembre 1948, a nome della ditta Pietro Negroni S.p.a., in Cremona. (Decreto di revoca n. 7005/R);

6) Cura Arnaldi, scatola × g 100 polvere purgativa, 40 pastiglie formula Cialdini × g 0,25 e 20 pastiglie formula ostie × g 0,50, registrata ai numeri 10372, 10372/C e 10372/D, in data 26 settembre 1955, a nome della ditta Laboratori chimici farmaceutici Colonia della Salute Carlo Arnaldi S.p.a., in Uscio (Genova). (Decreto di revoca n. 7006/R).

Con decreto ministeriale 30 marzo 1984, è stata revocata d'ufficio la registrazione della specialità medicinale Pharmapirina, 6 supposte e 20 e 40 confetti, registrata ai numeri 8407/A e 8407/B in data 19 novembre 1958, 30 novembre 1962 e 15 maggio 1972, a nome della ditta Pharma farmaceutici specializzati, in Roma. (Decreto di revoca n. 7008/R).

Con decreto ministeriale 15 giugno 1984, sono state revocate d'ufficio le registrazioni delle specialità medicinali sottoelencate:

1) Neazolin, 20 compresse, registrata al n. 11338 in data 21 giugno 1957, a nome della ditta Promed farmaceutici, in Milano. (Decreto di revoca n. 7013/R);

2) Saccarina B/1, 100 compresse, registrata al n. 5254 in data 18 agosto 1951, a nome della ditta Istituto farmacoterapico italiano S.p.a., in Pomezia (Roma). (Decreto di revoca n. 7014/R);

3) Biodentina Dessy, 5 fiale × 2 cc e 30 compresse × g 0,60, registrata al n. 3580 in data 28 giugno 1950, a nome della ditta Istituto biologico Dessy S.p.a., in Firenze. (Decreto di revoca n. 7015/R);

4) Emogenol, flacone g 150 ed Emogenol B/12, flacone g 150, registrate ai numeri 1922 e 1922/A in data 27 maggio 1949, 23 marzo 1955 e 16 giugno 1967, a nome della ditta Pietro Negroni S.p.a., in Cremona. (Decreto di revoca n. 7016/R);

5) Colecistonina, 30 discoidi, registrata al n. 1479 in data 26 giugno 1948, a nome della ditta I.N.S.E.A. in Genova-Nervi. (Decreto di revoca n. 7017/R);

6) Thiomisulfena, 40 compresse, registrata al n. 20180 in data 27 ottobre 1962, 4 marzo 1965, 2 marzo 1970 e 30 novembre 1971 a nome della ditta Ayerst laboratories inc. di Rouses Point N.Y. (USA) rappresentata in Italia dalla ditta Ayerst italiana S.p.a., in Latina. (Decreto di revoca n. 7018/R);

7) Hepavis B/12, 5 fiale da 2 ml e le relative categorie orale 6 flaconi da ml 5 e iniettabile 1 flaconcino a tappo perforabile da ml 5 + fiala solvente da ml 5 e orale granulato solubile, 10 e 20 bustine da g 5, registrate ai numeri 3672, 3672/A, 3672/B e 3672/C in data 22 luglio 1950, 6 marzo 1952, 27 settembre 1958, 19 aprile 1972, 3 novembre 1977 e 26 gennaio 1981, a nome della ditta Parke Davis S.p.a., in Milano, (Decreto di revoca n. 7019/R);

8) Cromaton bicomplesso iniettabile, 5 e 10 fiale liofilizzate + 5 e 10 fiale solventi; Cromaton bicomplesso tipo forte iniettabile, 5 e 10 fiale liofilizzate + 5 e 10 fiale solventi; Cromaton bicomplesso 5000 uso orale, 10, 12 e 15 flaconcini da g 15 con annesso tappo serbatoio; Cromaton bicomplesso 10.000 uso orale, scatola da 10 flaconi monodosi, registrata ai numeri 829/A, 829/A-1, 829/D-1 e 829/D-2 in data 21 novembre 1952, 20 agosto 1959, 2 novembre 1964, 20 gennaio 1967, 3 gennaio 1969, 29 novembre 1969, 19 dicembre 1972, 31 dicembre 1973, 23 novembre 1977 e 6 aprile 1979, a nome della ditta Laboratorio chimico farmaceutico A. Menarini S.a.s., in Firenze. (Decreto di revoca n. 7020/R);

9) Epatormon, 10 fiale da 2 ml e le categorie Epatormon B/12, 5 fiale × 2 ml e 10 flaconcini da 5 ml uso orale, registrata ai numeri 2224, 2224/A e 2224/B in data 5 settembre 1949, 19 ottobre 1956, 8 agosto 1960 e 18 maggio 1974, a nome della ditta Camillo Corvi, in Piacenza. (Decreto di revoca n. 7021/R);

10) Cicatrizzante Zef, pomata tubo g 40, registrata al n. 54 in data 21 luglio 1944, a nome della ditta Zambon farmaceutici S.p.a. in Vicenza. (Decreto di revoca n. 7022/R);

11) Adifix, gocce flacone × 10 cc da 20.000 U.I. di vit. A + 40.000 U.I. di vit. D3 e della relativa serie da 10.000 U.I. di vit. A + 20.000 U.I. di vit. D3, flacone da 20 cc, registrata ai numeri 11708 e 11708/1 in data 30 dicembre 1955, 10 ottobre 1956 e 3 maggio 1960 a nome della ditta Tiber S.p.a., in Roma. (Decreto di revoca n. 7023/R);

12) Marzial B/12-Norton, 5 fiale × 10 cc uso orale, registrata al n. 9821 in data 13 dicembre 1968, 22 novembre 1969 e 19 dicembre 1970, a nome della ditta I.S.E.F. S.p.a., in Trezzano sul Naviglio (Milano). (Decreto di revoca n. 7024/R);

13) Adobex, gocce flacone da g 15, registrata al n. 2971 in data 4 febbraio 1950, a nome della ditta Prodotti terapeutici Lombardi, in Milano. (Decreto di revoca n. 7025/R);

14) Antibrucellina, 12 fiale × 2 cc e 3 fiale × 10 cc, registrata al n. 2871 in data 31 gennaio 1950, a nome della ditta istituto Italmedica Nova, in Salerno. (Decreto di revoca n. 7026/R);

15) Kapion, 10 capsule da g 0,50, registrata al n. 20089 in data 30 agosto 1962, a nome della ditta Istituto farmacologico Giustini S.r.l., in Milano e poi ceduta alla ditta Laboratori derivati organici di Ubaldo Grassini in Trino Vercellese (Vercelli) e da questa alla ditta Laboratori derivati organici S.p.a., in Milano. (Decreto di revoca n. 7027/R);

16) Gastron, 40 compresse da g 120, registrata al n. 4178 in data 8 giugno 1955 e 1° febbraio 1958, a nome della ditta Terna - Terapeutici nazionali, in Sesto S. Giovanni (Milano). (Decreto di revoca n. 7028/R);

17) Idrobutazina, 30 confetti da mg 100, registrata al n. 14472 in data 9 gennaio 1962 e 24 gennaio 1966, a nome della ditta Sinpharma, in Cormano (Milano). (Decreto di revoca n. 7029/R);

18) Vitadomus/B-2, 5 e 10 fiale × 2 cc e 20 compresse, registrata al n. 7199 in data 27 ottobre 1952 e 7 giugno 1954, a nome della ditta Medici Domus S.r.l., in S. Vittore Olona (Milano). (Decreto di revoca n. 7030/R);

19) Vitamina PP Medici Domus, 20 compresse, registrata al n. 7171/A; in data 14 ottobre 1952 e 30 giugno 1965, a nome della ditta Medici Domus S.r.l., in S. Vittore Olona (Milano). (Decreto di revoca n. 7031/R);

20) Vitadomus K, 20 compresse da g 0,25 e 3, 6 e 10 fiale × 2 cc da mg 8, registrata al n. 7212, in data 29 ottobre 1952 e 7 giugno 1954, a nome della ditta Medici Domus S.r.l., in S. Vittore Olona (Milano). (Decreto di revoca n. 7032/R);

21) Vitadomus E, 3 e 6 fiale × 2 cc, registrata al n. 7172, in data 14 ottobre 1952, 7 giugno 1954 e 17 gennaio 1967, a nome della ditta Medici Domus S.r.l., in S. Vittore Olona (Milano). (Decreto di revoca n. 7033/R);

22) Parkcillina, flacone da 500.000 U.I. + fiala solvente da 3 cc registrata al n. 19915 in data 28 aprile 1964, a nome della ditta I.T.I., in Milano. (Decreto di revoca n. 7034/R);

23) Dibiotico, 8 capsule, della categoria polvere per sospensioni estemporanee uso orale flacone 50 cc, e della categoria gocce pediatriche uso orale flacone 15 cc, registrata ai numeri 20269, 20269/A e 20269/B in data 29 gennaio 1964 e 30 aprile 1966, a nome della ditta Laboratorio farmaco-biologico SAIS, in Mestre (Venezia). (Decreto di revoca n. 7035/R);

24) Minosone, 10 e 20 compresse da mg 0,5, registrata al n. 20056 in data 25 settembre 1962, a nome della ditta Medital, in Pomezia (Roma). (Decreto di revoca n. 7036/R);

25) Farmanevrina, 5 e 10 fiale × 2 ml, registrata al n. 19475 in data 31 gennaio 1969, a nome della ditta Bioterapico Donatello S.r.l., in Milano. (Decreto di revoca n. 7037/R);

26) Neo-Basasthman, 5 supposte, registrata al n. 14675 in data 22 dicembre 1958, a nome della ditta Chemische Fabrik R.G. Albert Dung di Freiburg in Breisgau (Germania), rappresentata in Italia dalla ditta Luciano Bacciola, in Torino. (Decreto di revoca n. 7038/R);

27) Farbil Negroni, 3 e 12 pastiglie, registrata al n. 1980 in data 14 aprile 1949 e 16 giugno 1967, a nome della ditta Pietro Negroni S.p.a., in Cremona. (Decreto di revoca n. 7039/R);

28) Atussolo, 8 compresse, registrata al n. 3540 in data 30 giugno 1950, a nome della ditta Farmaceutici dr. E. Coli S.p.a., in Lucca. (Decreto di revoca n. 7040/R);

29) Alfasole Sidus, gocce flacone da 6 cc, registrata al n. 11659/A in data 10 ottobre 1956 e 11 novembre 1966, a nome della ditta Sidus S.p.a., in Roma. (Decreto di revoca n. 7041/R);

30) Biosterone, flacone da 125 e 200 cc, registrata al n. 11492 in data 8 agosto 1956, a nome della ditta Società laboratori chimici Pierandrei S.p.a., in Roma. (Decreto di revoca n. 7042/R);

31) Epato Ini, 10 fiale di I grado da 2 ml e 10 fiale II grado da 2 ml, registrata ai numeri 12177 e 12177/1 in data 6 maggio 1981, a nome della ditta Italchemi Pharma S.p.a., in San Polo di Torrile (Parma). (Decreto di revoca n. 7043/R);

32) Pepsina, 16 confetti e soluzione gocce g 30, registrata al n. 1939 in data 3 giugno 1949, a nome della ditta Pietro Negroni S.p.a., in Cremona. (Decreto di revoca n. 7044/R);

33) Sulfaton, 12 confetti, registrata al n. 19437 in data 17 settembre 1962, a nome della ditta Farmaceutici A. Saita, in Milano. (Decreto di revoca n. 7045/R);

34) Vitamina B/1 Filippi, 20 compresse da mg 25, registrata al n. 20046/A-1 in data 24 ottobre 1962, a nome della ditta Laboratori farmaceutici dr. F. Filippi, in Roma. (Decreto di revoca n. 7046/R);

35) Relvene, gocce uso orale, flaconi da 30 e 90 cc e della relativa categoria «gel» per applicazioni cutanee tubo g 60, registrata ai numeri 20529 e 20529/A in data 9 settembre 1965, a nome della ditta Laboratori farmaceutici Guieu S.p.a., in Milano. (Decreto di revoca n. 7047/R);

36) Filartrina, 20 compresse, registrata al n. 20249 in data 5 luglio 1968, a nome della ditta S.I.T.I. S.p.a., in Milano. (Decreto di revoca n. 7048/R);

37) Novarubrina, 5 fiale liofilizzate + 5 fiale da 2 ml, registrata al n. 20250 in data 6 novembre 1963, 28 gennaio 1964, 15 gennaio 1965 e 24 gennaio 1968, a nome della ditta Laboratori Cozzolino, in Napoli. (Decreto di revoca n. 7049/R);

38) Spasmopan, 6 e 12 supposte, registrata al n. 20456/A in data 29 aprile 1967, a nome della ditta Laboratori Cozzolino, in Napoli. (Decreto di revoca n. 7050/R);

39) Plegipirina, 20 compresse, 10 supposte adulti e 10 supposte bambini, registrata ai numeri 19853, 19853/A e 19853/A-1 in data 3 aprile 1962, a nome della ditta Laboratori Guieu, in Milano. (Decreto di revoca n. 7051/R);

40) Celluvita, 10 fiale da 2 cc, 40 compresse da mg 20, registrata ai numeri 19448 e 19448/A in data 5 dicembre 1961, a nome della ditta Farmacie comunali riunite, in Reggio Emilia. (Decreto di revoca n. 7052/R);

41) Libilake B/12, 10 fiale × 1 ml da 5 unità USP × ml, 5 fiale × ml 2 da 5 unità USP × ml, flaconcini × 5 ml da 20 unità USP × ml, registrata ai numeri 626, 626/1 e 626/2 in data 11 marzo 1947, 11 dicembre 1951, 28 ottobre 1953, 9 novembre 1957, 31 maggio 1961 e 27 agosto 1964, a nome della ditta Farber Ref S.p.a., in Milano. (Decreto di revoca n. 7053/R).

Con decreto ministeriale 22 giugno 1984, sono state revocate d'ufficio le registrazioni delle specialità medicinali sottoelencate:

1) Sinesex, 25 compresse da mg 10 e 10 fiale da ml 2 × 25 mg, registrata ai numeri 8734 e 8734/A in data 11 giugno 1960 e 21 ottobre 1960, a nome della ditta Wells farmaceutici S.a.s., in Cesate (Milano). (Decreto di revoca n. 7054/R);

2) Citrocol, flacone sciroppo da 10 cc e 5 e 10 fiale da 3 ml, registrata ai numeri 8465 e 8465/A in data 29 luglio 1961, a nome della ditta Laboratori farmaco-biologici Borromeo S.r.l., in Milano. (Decreto di revoca n. 7055/R);

3) Didrofillina sedativa, 30 compresse, registrata al numero 3923/F in data 25 gennaio 1971, a nome della ditta Panther Osfa Chemie S.r.l., in Milano. (Decreto di revoca n. 7056/R);

4) Vitamina B12 cristallizzata Farmitalia, 3 fiale da 1 cc da mcg 500, 3 fiale × 2 cc da mcg 1000 e 20 compresse × mcg 50, registrata al n. 3638/B in data 25 gennaio 1954, a nome della ditta Farmitalia ora Farmitalia Carlo Erba S.p.a., in Milano. (Decreto di revoca n. 7057/R);

5) Sulf Gum con penicillina, scatole da 10 e 35 pastiglie, registrata al n. 5226/A in data 21 agosto 1951 e 11 dicembre 1952, a nome della ditta Eufarma S.p.a., in Firenze. (Decreto di revoca n. 7058/R);

6) Mabis, 40 compresse tipo semplice e 40 compresse con belladonna, registrata ai numeri 10680 e 10680/A in data 17 ottobre 1960 e 8 febbraio 1961, a nome della ditta Wells farmaceutici S.a.s., in Cesate (Milano). (Decreto di revoca n. 7059/R);

7) Jodotiroxon, 50 compresse × mcg 40, registrata al n. 16175 in data 14 gennaio 1960 e 23 giugno 1960, a nome della ditta Fismed farmaceutici, in Roma. (Decreto di revoca numero 7060/R);

8) Aminocor, flacone gocce × 10 cc e 10 supposte da 50 mg, registrata ai numeri 20074/A e 20074/B in data 10 ottobre 1962, a nome della ditta F.G.L., industria farmaceutica italiana ora della ditta I.C.T., in Milano. (Decreto di revoca numero 7061/R);

9) Neo-Epapan, flacone gocce × 20 cc, flacone sciroppo da g 180 e 6 supposte, registrata ai numeri 2509, 2509/A e 2509/B in data 13 agosto 1958 e 30 aprile 1961, a nome della ditta S.I.C.F., in Cuneo. (Decreto di revoca n. 7062/R);

10) Peptovit, flacone g 200, registrata al n. 6935 in data 1° settembre 1952, a nome della ditta Zanardi farmaceutici S.r.l., in Bologna. (Decreto di revoca n. 7063/R).

(3749)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 170

Corso dei cambi del 30 agosto 1984 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1789,300	1789,300	1789,55	1789,300	1789,30	1789,52	1789,750	1789,300	1789,300	1789,30
Marco germanico	620,790	620,790	620,80	620,790	620,35	620,67	620,550	620,790	620,790	620,79
Franco francese	202,300	202,300	202,20	202,300	201,50	202,30	202,300	202,300	202,300	202,30
Fiorino olandese	550,250	550,250	550,25	550,250	549 —	550,30	550,350	550,250	550,250	550,27
Franco belga	30,785	30,785	30,79	30,785	30,77	30,79	30,788	30,785	30,785	30,78
Lira sterlina	2346,300	2346,300	2350 —	2346,300	2348 —	2346,65	2347 —	2346,300	2346,300	2346,30
Lira irlandese	1914,800	1914,800	1914 —	1914,800	1910 —	1914,15	1913,500	1914,800	1914,800	—
Corona danese	170,340	170,340	170,45	170,340	170 —	170,35	170,350	170,340	170,340	170,34
E.C.U.	1389,200	1389,200	1388,75	1389,200	1389,55	1389,14	1389,080	1389,200	1389,200	1389,20
Dollaro canadese	1377,200	1377,200	1378 —	1377,200	1377,50	1377 —	1376,800	1377,200	1377,200	1377,20
Yen giapponese	7,421	7,421	7,42	7,421	7,38	7,42	7,422	7,421	7,421	7,42
Franco svizzero	745,920	745,920	746,10	745,920	743,50	745,76	745,600	745,920	745,920	745,92
Scellino austriaco	88,242	88,242	88,25	88,242	88,10	88,26	88,290	88,242	88,242	88,24
Corona norvegese	215.940	215.940	215.90	215.940	215 —	216 —	216,050	215,940	215,940	215,94
Corona svedese	215,670	215,670	215,50	215,670	213,85	215,62	215,580	215,670	215,670	215,67
FIM	295,660	295,660	295,50	295,660	294 —	295,68	295,700	295,660	295,660	—
Escudo portoghese	11,810	11,810	11,85	11,810	11,82	11,81	11,812	11,810	11,810	11,81
Peseta spagnola	10,855	10,855	10,87	10,855	10,82	10,85	10,856	10,855	10,855	10,85

Media dei titoli del 30 agosto 1984

Titolo	Media
Rendita 5% 1935	64,500
Redimibile 6% (Edilizia scolastica) 1970-85	92,500
» 6% » » 1971-86	89,725
» 6% » » 1972-87	88,550
» 9% » » 1975-90	91 —
» 9% » » 1976-91	88,250
» 10% » » 1977-92	96,900
» 12% (Beni Esteri 1980)	91,550
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	80,300
Certificati di credito del Tesoro 1975-85 10%	93,075
» » » 1-4-1981/86 16%	101,250
» » » 1-6-1981/86 16%	104,250
» » » TR 2,5% 1983/93	91,475
» » » Ind. ENI 1- 8-1988	101,550
» » » » EFIM 1- 8-1988	101,100
» » » » 1- 9-1982/84	99,975
» » » » 1-10-1982/84	100 —
» » » » 1-11-1982/84	100,300
» » » » 1-12-1982/84	100,525
» » » » 1- 1-1983/85	100,275
» » » » 1- 2-1983/85	100,225
» » » » 1- 3-1983/85	100,500
» » » » 1- 4-1983/85	100,225
» » » » 1- 5-1983/85	100,550
» » » » 1- 6-1983/85	100,700
» » » » 1- 1-1982/86	101,725
» » » » 1- 3-1982/86	101,825
» » » » 1- 5-1982/86	101,900
» » » » 1- 6-1982/86	101,775
» » » » 1- 7-1982/86	101,825
» » » » 1- 8-1982/86	101,900
» » » » 1- 9-1982/86	101,850
» » » » 1-10-1982/86	101,475
» » » » 1-11-1982/86	101,575
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1-12-1982/86	101,500
» » » » 1- 7-1983/86	100,100
» » » » 1- 8-1983/86	100,150
» » » » 1- 9-1983/86	100,375
» » » » 1-10-1983/86	100,075
» » » » 1- 1-1983/87	101,925
» » » » 1- 2-1983/87	101,850
» » » » 1- 3-1983/87	101,875
» » » » 1- 4-1983/87	101,425
» » » » 1- 5-1983/87	101,450
» » » » 1- 6-1983/87	101,450
» » » » 1-11-1983/87	100,150
» » » » 1-12-1983/87	100,375
» » » » 1- 7-1983/88	101,575
» » » » 1- 8-1983/88	101,525
» » » » 1- 9-1983/88	101,600
» » » » 1-10-1983/88	101,450
» » » » 1- 1-1984/88	100,150
» » » » 1- 2-1984/88	99,850
» » » » 1-11-1983/90	101,325
» » » » 1-12-1983/90	101,425
» » » » 1- 1-1984/91	101,325
» » » » 1- 2-1984/91	101,400
Buoni Tesoro Pol. 12% 1-10-1984	99,700
» » » 18% 1- 1-1985	100,950
» » » 17% 1- 5-1985	101,200
» » » 17% 1- 7-1985	101,750
» » » 17% 1-10-1985	101,800
» » » 16% 1- 1-1986	101,775
» » Nov. 12% 1-10-1987	94,400
Certificati credito Tesoro E.C.U. 22- 2-1982/89 14%	109,650
» » » » 22-11-1982/89 13%	105,500
» » » » 1983/90 11,50%	100,525

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 30 agosto 1984

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1789,525
Marco germanico	620,670
Franco francese	202,300
Fiorino olandese	550,300
Franco belga	30,786
Lira sterlina	2346,650
Lira irlandese	1914,150
Corona danese	170,345
E.C.U.	1389,140
Dollaro canadese	1377 —
Yen giapponese	7,421
Franco svizzero	745,760
Scellino austriaco	88,266
Corona norvegese	215,995
Corona svedese	215,625
FIM	295,680
Escudo portoghese	11,811
Peseta spagnola	10,855

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELL'INTERNO

Graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale della classe 1ª/B vacante nel comune di Benevento

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il bando di concorso in data 13 aprile 1981 per il conferimento del posto di segretario generale di classe 1ª/*B* vacante nel comune di Benevento;

Visto il decreto ministeriale in data 29 aprile 1982 modificato parzialmente con successivo decreto ministeriale 22 maggio 1984 con i quali è stata costituita la commissione giudicatrice di detto concorso;

Vista la graduatoria di merito formata dalla commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Viste le leggi 27 giugno 1942, n. 851; 9 agosto 1954, n. 748; 8 giugno 1962, n. 604; 17 febbraio 1968, n. 107 e il decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati al concorso, per titoli, al posto di segretario generale di classe 1ª/*B* vacante nel comune di Benevento, nell'ordine appresso indicato:

1) Zaccardi Leonzio . punti 138,024 su 174
2) Patriarca Emilio . » 129,896 »
3) Riminucci Adello . » 129,774 »
4) Gambassi Enrico . » 129,588 »
5) Maltese Girolamo » 127,336 »
6) D'Angelo Domenico » 126,038 »
7) Matarese Francesco » 125,996 »
8) Recchia Ezio . » 124,743 »
9) Germinara Luigi . » 124,597 »
10) Gianfranchi C. Ruggero » 121,820 »
11) Ciccone Saverio » 121,686 »
12) Marazzina Felice . » 120,750 »
13) Guido Pasquale » 120,151 »
14) Gigliotti Giovanni » 120,106 »
15) Pecora Vito . » 120,023 »
16) Frisullo Vincenzo » 118,943 »
17) La Rocca Pietro . » 118,143 »
18) Di Caprio Salvatore . » 118,033 »
19) Lucchini Lino » 117,662 »
20) Scorza Saverio » 117,007 »
21) Tollis Aldo » 116,903 »
22) Giordano Nicolò . » 115,899 »
23) Silvestri Boris » 114,657 »
24) Mita Antonio . » 114,536 »
25) Carlomagno Michele . » 113,631 »
26) Sorrentino Gennaro » 113,583 »
27) Aprile P. Maria . » 112,526 »
28) Pesente Elio . . » 112,444 »
29) Savino Giuseppe . » 112,265 »
30) Torella Michele » 111,614 »
31) Galatro Vittorio . » 111,592 »
32) Franco Giacomino » 111,490 »
33) Fisicaro Antonino » 111,222 »
34) Muriana Giuseppe » 110,939 »
35) Rinaldi G. Lorenzo » 110,911 »
36) Pelagalli Vittorio » 110,826 »
37) Caccavale Antonio » 110,802 »
38) Pagani Carlo . . » 110,609 »
39) Nardarelli Antonio . » 110,533 »
40) Ciraulo Giorgio . . » 110,449 »
41) Domina Mariano . . » 110,432 »
42) Gotelli Giorgio » 110,431 »
43) Magoni Baniamino » 110,258 »
44) Patriarca Mario . » 109,794 »
45) Barbero Angelo » 109,283 »
46) Mastrogiovanni Carmelo » 109,102 »
47) Lambelli C. Iacopo . . . . punti 108,907 su 174
48) Caleffi Esterina . . . . . » 108,845 »
49) Frisi Doro . . . . . . » 108,724 »
50) Federici Glauco . . . . . » 108,468 »
51) Luchetti Loreto . . . . . » 108,316 »
52) Rampelli Vincenzo . . . . » 108,173 »
53) Faillace Peppino. . . . . » 107,409 »
54) Barbara Francesco . . . . » 107,392 »
55) Pacillo Pellegrino . . . . » 107,331 »
56) Mingolla Aldo . . . . . » 106,797 »
57) Busillo Giovanni . . . . . » 106,754 »
58) Marinelli Gaspero . . . . » 106,234 »
59) Scherillo Antonio . . . . » 105,293 »
60) Pipia Giuseppe . . . . . » 104,585 »
61) Coniglione Sebastiano . . . . » 104,060 »
62) Costardi Felice . . . . . » 103,882 »
63) Tangredi Giuseppe . . . . » 103,790 »
64) Famiglietti Mario . . . . » 103,431 »
65) Liotti Francesco . . . . . » 102,991 »
66) Girardi Filippo . . . . . » 102,982 »
67) Porretta Salvatore . . . . » 102,504 »
68) Tennireli Luigi . . . . . » 102,282 »
69) Licata Giovanni . . . . . » 101,940 »
70) Savignano Aldo . . . . . » 101,310 »
71) Pace Antonino . . . . . » 100,641 »
72) Panetta Paolo . . . . . » 100,336 »
73) Monea Luigi . . . . . . » 100,284 »
74) Brocato Salvatore . . . . » 99,739 »
75) Di Massa Pelino . . . . . » 99,704 »
76) Totaro Francesco . . . . . » 99,658 »
77) La Candia Michele . . . . » 99,557 »
78) Bini P. Filippo . . . . . » 98,653 »
79) Luzzi Francesco . . . . . » 98,261 »
80) Nigri Mario . . . . . . » 97,002 »
81) Pedroli Alberto . . . . . » 96,806 »
82) Amico Salvatore . . . . . » 96,589 »
83) Nasuti Antonio . . . . . » 96,476 »
84) Chittaro Mario . . . . . » 96,398 »
85) Leone Antonio . . . . . » 94,857 »
86) Scalia G. Fortunato . . . . » 90,526 »
87) Iacopino Giuseppe . . . . » 87,373 »
88) Tropiano Antonio . . . . » 86,728 »
89) Priolo Vincenzo . . . . . » 85,795 »
90) Re Giovanni . . . . . . » 84,729 »
91) Sulas Giovanni . . . . . » 82,352 »
92) Bruno Carmelo . . . . . » 74,899 »
93) Scarelli Marcello . . . . . » 74,189 »

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 agosto 1984

p. *Il Ministro*: CIAFFI

(4408)

CONCORSI PUBBLICATI NELLA PARTE SECONDA

Nella *Gazzetta Ufficiale,* parte seconda, n. 242 del 3 settembre 1984, è stato pubblicato il seguente avviso di concorso:

Istituzione dei concerti e del teatro lirico «Giovanni Pierluigi da Palestrina»: Errata-corrige ai concorsi pubblici, per titoli e colloquio, ad un posto di coordinatore della produzione e ad un posto di direttore generale. (Concorsi pubblicati nella «Gazzetta Ufficiale», parte seconda, n. 186 del 7 luglio 1984).

REGIONI

REGIONE SICILIA

LEGGE 9 maggio 1984, n. **26**.

Nuove disposizioni per la lotta contro la sofisticazione dei vini e per il potenziamento del servizio regionale per la repressione delle frodi vinicole.

(*Pubblicata nella* Gazzetta ufficiale *della Regione n.* 20 *del* 12 *maggio* 1984)

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il servizio regionale per la repressione delle frodi vinicole previste dal primo comma dell'art. 4 della legge regionale 2 marzo 1981, n. 16, è finalizzato alla tutela della genuinità dei vini siciliani ed è strutturato secondo le disposizioni della presente legge.

Titolo I

Comitato regionale per la lotta contro la sofisticazione dei vini

Art. 2.

E' istituito, nell'ambito dell'assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste, il comitato regionale per la lotta contro la sofisticazione dei vini.

Il comitato è composto:

a) dall'assessore regionale per l'agricoltura e le foreste, presidente;

b) dal direttore regionale preposto alla competente direzione regionale dell'agricoltura e delle foreste, vicepresidente;

c) dal direttore regionale dell'assessorato regionale della cooperazione, commercio, artigianato e pesca o da un dirigente dallo stesso delegato;

d) dal direttore regionale dell'assessorato regionale dell'industria o da un dirigente dallo stesso delegato;

e) dall'ispettore regionale sanitario o da un ispettore sanitario dallo stesso delegato;

f) dal direttore dell'ufficio legislativo e legale della presidenza della Regione o da un consigliere dallo stesso delegato;

g) dai dirigenti degli organismi di vigilanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste operanti in Sicilia;

h) da un rappresentante del nucleo antisofisticazioni dell'Arma dei carabinieri competente per territorio;

i) da un rappresentante del drappello antisofisticazioni della Guardia di finanza competente per territorio;

l) dal direttore dell'Istituto regionale della vite e del vino;

m) dal dirigente regionale cui sono affidati i compiti indicati all'art. 5;

n) da tre rappresentanti dall'Associazione nazionale comuni d'Italia (A.N.C.I.);

o) da un rappresentante dell'Unione regionale delle province siciliane;

p) da un rappresentante dell'Unione regionale delle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura;

q) da quattro rappresentanti delle organizzazioni delle cooperative agricole maggiormente rappresentative a livello regionale;

r) da tre rappresentanti delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello regionale;

s) da un rappresentante dell'industria enologica, designato dall'associazione degli industriali della Sicilia;

t) da tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative a livello regionale.

Il comitato è nominato con decreto del presidente della Regione, in sede di prima applicazione, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge e, in sede di ricostituzione, entro trenta giorni prima della scadenza.

Il comitato, in caso di ritardo delle designazioni, è ugualmente insediato purché sia possibile procedere alla nomina della maggioranza dei suoi componenti.

Per la validità delle sedute è richiesta la partecipazione di almeno un terzo dei componenti in carica.

Alle sedute del comitato può essere invitato il responsabile del servizio repressioni frodi del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Svolge le funzioni di segretario un dirigente del ruolo amministrativo della Regione.

Il comitato può articolarsi in gruppi di lavoro, coordinati dall'assessore regionale per l'agricoltura e le foreste o dal vicepresidente, per l'esame di problemi specifici.

Fino alla data di inizio dell'attività del servizio per la repressione delle frodi vinicole, il presidente della Regione, con lo stesso decreto di nomina, assegna al comitato, per assicurarne il funzionamento, le seguenti unità di personale: un dirigente e due assistenti del ruolo amministrativo della Regione; un assistente del ruolo tecnico dell'agricoltura; un operatore-archivista; un dattilografo.

Art. 3.

Ai componenti del comitato regionale per la lotta contro la sofisticazione dei vini, per la partecipazione ai lavori, competono il rimborso delle spese di viaggio, l'indennità di missione nonché un gettone di presenza nella misura fissata dall'art. 10 della legge regionale 4 dicembre 1978, n. 57, e successive aggiunte e modificazioni.

Nei confronti del personale dell'amministrazione regionale si applica il disposto del primo comma dell'art. 10 della legge regionale 5 agosto 1982, n. 88.

L'assessore regionale per l'agricoltura e le foreste ha facoltà di chiamare a partecipare alle riunioni del comitato persone di particolare competenza su specifici argomenti all'ordine del giorno.

I componenti del comitato di cui alle lettere da *n*) a *t*) dell'art. 2 durano in carica tre anni.

Gli stessi, ove senza giustificato motivo non intervengano ai lavori per almeno tre sedute consecutive, sono dichiarati decaduti con decreto del presidente della Regione. I soggetti nominati in sostituzione durano nella carica per il restante periodo di carica dei sostituiti.

Art. 4.

Il comitato regionale per la lotta contro la sofisticazione dei vini, con propri voti:

a) individua le misure più opportune per attuare il coordinamento delle iniziative assunte dai vari organismi, uffici, servizi ed enti preposti al controllo della produzione e del commercio dei mosti, vini, aceti ed altri prodotti e sottoprodotti vitivinicoli, nonché degli organismi operanti nel settore della repressione delle frodi vinicole;

b) formula eventuali proposte di provvedimenti amministrativi e di modifiche della normativa vigente, al fine di rendere più efficace la prevenzione e la repressione delle frodi vinicole;

c) formula proposte per l'unificazione ed il miglioramento della documentazione di vario livello al fine di agevolarne la rilevazione;

d) definisce i criteri cui deve informarsi l'elaborazione dei dati prevista dalla presente legge;

e) individua le dotazioni di strutture ed attrezzature mobili ed immobili da assicurare agli organi operanti nel settore della repressione delle frodi vinicole.

Il comitato regionale altresì:

1) scambia informazioni e collaborazioni con organismi ed enti che a livello nazionale o interregionale operano nel campo della prevenzione e della repressione delle frodi vinicole;

2) collabora col servizio regionale per la repressione delle frodi vinicole;

3) promuove conferenze periodiche dei sindaci e dei servizi comunali di controllo per la vitivinicoltura previsti dall'articolo 10, anche al fine di coordinarne l'attività con quella del servizio regionale per la repressione delle frodi vinicole;

4) promuove la partecipazione delle categorie produttive e commerciali nella lotta contro le sofisticazioni.

Titolo II

Servizio regionale per la repressione delle frodi vinicole

Art. 5.

Il servizio regionale per la repressione delle frodi vinicole, ufficio della direzione interventi strutturali dell'assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste, svolge i seguenti compiti:

a) collabora con gli organismi di vigilanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, operanti sia in campo nazionale che in Sicilia, nonché con il nucleo antisofisticazioni dell'Arma dei carabinieri e con gli analoghi organi della Guardia di finanza, per il reciproco scambio di notizie, elementi e dati afferenti alla materia delle sofisticazioni vitivinicole e all'applicazione delle norme e delle disposizioni vigenti in materia di vitivinicoltura;

b) coordina le attività dei servizi comunali di controllo per la vitivinicoltura e delle amministrazioni provinciali nell'ambito delle finalità di cui agli articoli 8 e 11;

c) cura la raccolta, elaborazione e controllo dei dati trasmessi dai servizi comunali riguardanti l'anagrafe vitivinicola, l'albo dei vigneti, il consumo dello zucchero à livello comunale, nonché la documentazione e le notizie di cui alle lettere *b*), *c*), *d*) ed *e*) dell'art. 11;

d) cura la raccolta ed elaborazione dei dati riguardanti le attività rientranti nelle attribuzioni dell'Istituto regionale della vite e del vino di cui all'art. 18 della legge regionale 5 agosto 1982, n. 87, e successive aggiunte e modificazioni;

e) attiva e aggiorna l'elenco del personale delle amministrazioni comunali e provinciali di cui agli articoli 8 e 10;

f) istituisce e aggiorna l'elenco dei soggetti condannati con sentenza passata in giudicato per violazione degli articoli 76, 80, secondo comma, ed 82, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162;

g) svolge le azioni e i compiti di controllo attribuiti all'assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste dall'art. 3, ultimo comma, della legge regionale 13 agosto 1979, n. 198, e successive aggiunte e modificazioni;

h) esegue i controlli e le verifiche riguardanti il catastino viticolo delle cooperative cantine sociali di cui all'art. 10 della legge regionale 13 agosto 1979, n. 198, e successive aggiunte e modificazioni, e ne confronta le risultanze con l'anagrafe vitivinicola e l'albo dei vigneti;

i) attua ogni altra iniziativa o compito attribuiti allo stesso dalla presente legge.

Ferme restando le specifiche competenze dello Stato in materia, le funzioni di vigilanza e controllo di cui al secondo comma dell'art. 4 della legge regionale 2 marzo 1981, n. 16, sono specificatamente attribuite, nell'ambito della Regione siciliana, agli ispettori provinciali dell'agricoltura. Le predette funzioni sono esercitate d'intesa ed in collaborazione con gli uffici periferici dello Stato e con gli organi di polizia preposti alla repressione delle frodi.

Sono abrogati il terzo, quarto e quinto comma dell'art. 4 della legge regionale 2 marzo 1981, n. 16.

Art. 6.

Per lo svolgimento dei compiti del servizio regionale per la repressione delle frodi vinicole è istituito il ruolo di cui alla tabella *A* allegata alla presente legge.

La funzione di dirigere il servizio, in conformità del disposto dell'art. 13 della legge regionale 23 marzo 1971, n. 7, e successive aggiunte e modificazioni, è attribuita ad un dirigente tecnico, con almeno dieci anni di servizio nella qualifica.

Il personale occorrente per il funzionamento del servizio regionale è assunto, nei limiti dell'organico del ruolo suindicato, in conformità alle disposizioni vigenti per le corrispondenti categorie del personale dell'amministrazione regionale.

Le modalità relative saranno stabilite con decreto del presidente della Regione, previa deliberazione della giunta regionale.

Nella prima applicazione della presente legge l'assunzione avrà luogo mediante concorso, per titoli, riservato al personale di ruolo in servizio presso l'amministrazione regionale nonché presso altre pubbliche amministrazioni in possesso di qualifiche corrispondenti.

Al personale che accede al ruolo anzidetto si applica il trattamento giuridico ed economico previsto per le corrispondenti qualifiche del personale dell'amministrazione regionale.

Il predetto personale può essere autorizzato ad effettuare prestazioni di lavoro straordinario, anche notturno e festivo, fino al limite massimo di 60 ore mensili.

Fino a quando non saranno espletati i concorsi indicati nei precedenti commi, il presidente della Regione, allo scopo di assicurare il funzionamento del servizio, provvederà, con proprio decreto, all'assegnazione al predetto ufficio di personale appartenente ai ruoli amministrativi o tecnici dell'amministrazione regionale, dello Stato in servizio in posizione di comando presso la Regione siciliana, o assunto presso gli uffici dell'amministrazione regionale in base alle norme sulla occupazione giovanile, ferma restando la posizione giuridica ed economica precedente.

Il personale di cui al presente articolo è autorizzato, per l'espletamento dei propri compiti, alla conduzione degli automezzi di proprietà dell'amministrazione regionale ed è tenuto ad assicurarne la piena efficienza provvedendo alla relativa manutenzione, nell'ambito del disposto dell'art. 9 della presente legge.

L'autorizzazione non comporta la corresponsione dell'indennità di cui al n. 5 della tabella *N* annessa alla legge regionale 23 marzo 1971, n. 7, e successive aggiunte e modificazioni.

Art. 7.

Per l'espletamento dei propri compiti, il servizio regionale per la repressione delle frodi vinicole può avvalersi:

a) del direttore dell'Istituto regionale della vite e del vino, del dirigente del servizio sperimentale vinicola dell'istituto medesimo, nonché dei direttori delle cantine sperimentali di Noto e di Milazzo. Gli oneri per il personale utilizzato restano a carico dell'ente cui il personale appartiene;

b) dei dirigenti preposti agli istituti, enti ed organismi operanti in Sicilia ed abilitati alla compilazione dei documenti di accompagnamento per gli scambi intracomunitari ai sensi dell'art. 4 del regolamento (CEE) n. 1153/75 della commissione del 30 aprile 1975, e successive aggiunte e modificazioni.

In caso di utilizzazione dei dirigenti di cui alla lettera *b*) del precedente comma, l'assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste è autorizzato a rimborsare, previa intesa o convenzione, alle amministrazioni di appartenenza quanto dovuto per l'anzidetta utilizzazione.

Art. 8.

Allo scopo di potenziare il sistema di vigilanza e di controllo sulla preparazione e il commercio dei mosti, vini, aceti e relativi sottoprodotti, le amministrazioni straordinarie delle province siciliane, ai sensi e per gli effetti della presente legge, svolgono, nell'ambito dei rispettivi territori, i compiti ad esse attribuiti dall'art. 62 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 987, d'intesa con gli uffici periferici dello Stato competenti in materia nonché con il servizio regionale per la repressione delle frodi vinicole.

Le predette amministrazioni, per l'esercizio dei poteri di vigilanza connessi all'attuazione delle finalità del presente articolo, nominano gli agenti di cui al secondo comma dell'art. 62 del citato decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 987.

Art. 9.

L'assessore regionale per l'agricoltura e le foreste è autorizzato a sostenere le spese occorrenti per assicurare al servizio regionale per la repressione delle frodi vinicole l'esecuzione dei compiti e delle attività di istituto nonché idonee strutture ed attrezzature mobili ed immobili, ivi comprese quelle occorrenti per la relativa elaborazione dei dati, ai fini dell'attuazione dei sistemi di vigilanza e controllo della produzione e del commercio dei prodotti vitivinicoli.

Fino a quando non si sarà dotato di adeguate strutture, l'assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste è autorizzato a sostenere le spese occorrenti per garantire le dotazioni di cui al precedente comma mediante la stipula di apposite convenzioni con amministrazioni pubbliche e con enti di diritto pubblico, alle quali si applica il disposto dell'art. 4 della legge regionale 6 marzo 1976, n. 20.

Titolo III

Servizio comunale di controllo per la vitivinicoltura

Art. 10.

In relazione alle finalità della presente legge il presidente della Regione, con proprio decreto, su proposta dell'assessore regionale per l'agricoltura e le foreste da formularsi sentita la competente commissione legislativa dell'assemblea regionale siciliana, individua i comuni tenuti ad istituire il servizio comunale di controllo per la vitivinicoltura.

I sindaci dei comuni anzidetti sono tenuti ad istituire e ad organizzare, avvalendosi del personale comunale, il servizio entro novanta giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale del decreto di cui al precedente comma.

Al fine di agevolare la tempestiva istituzione dell'albo comunale dei vigneti e dell'anagrafe vitivinicola di cui agli articoli 12 e 14, nei comuni con superficie viticola superiore a 150 ettari, il servizio può avvalersi delle prestazioni professionali esterne di un dottore agronomo o perito agrario nominato con delibera del consiglio comunale. Per le prestazioni effettuate compete ai professionisti nominati un compenso i cui limiti saranno stabiliti dall'assessore regionale per l'agricoltura e le foreste, sentiti gli ordini professionali interessati e previa delibera della giunta regionale.

La spesa del servizio sarà a carico della Regione la quale provvederà annualmente ad iscrivere nel proprio bilancio le somme occorrenti.

Art. 11.

Il servizio comunale di controllo per la vitivinicoltura cura:

a) la tenuta dell'albo comunale dei vigneti e dell'anagrafe vitivinicola di cui agli articoli 12 e 14;

b) l'espletamento degli adempimenti a carico dei comuni previsti dalla vigente normativa comunitaria, nazionale e regionale in materia di:

1) denunce annuali di produzione e di giacenza dei prodotti vinicoli;

2) documenti di accompagnamento e registri di carico e scarico dei prodotti vitivinicoli;

c) l'esame delle denunce di produzione, previste dall'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, e successive aggiunte e modificazioni, con le allegate copie, redatte dalla distilleria, della bolletta di consegna dei sottoprodotti della distillazione confrontandone le indicazioni con quelle riguardanti rispettivamente l'anagrafe vitivinicola e l'albo comunale dei vigneti;

d) la rilevazione dei dati concernenti il consumo dello zucchero nell'ambito comunale, mediante l'esame della documentazione prevista dall'art. 74 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, e successive aggiunte e modificazioni;

e) la comunicazione tempestiva agli organismi di vigilanza dello Stato, al servizio regionale per la repressione delle frodi vinicole e, ove ne ricorrano gli estremi, alla competente autorità giudiziaria, delle inadempienze, irregolarità e trasgressioni riscontrate;

f) l'acquisizione diretta di tutti i dati e gli elementi non denunziati totalmente o parzialmente;

g) il rilascio di certificazioni attestanti la iscrizione all'albo comunale dei vigneti dei fondi vitati appartenenti ai relativi conduttori.

Titolo IV

Albi dei vigneti e anagrafe vitivinicola

Art. 12.

Presso ciascun comune individuato ai sensi dell'art. 10 è istituito l'albo comunale dei vigneti di uve da vino e dei vigneti di uva da tavola, ricadenti nel territorio comunale.

L'iscrizione all'albo ha luogo su domanda dei proprietari e/o conduttori a qualsiasi titolo interessati i quali, a tal fine, devono presentare la comune apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà e una scheda anagrafica aziendale per ogni fondo vitato posseduto.

La denuncia dei terreni vitati deve contenere tutti gli elementi utili ad individuare i proprietari e/o conduttori a qualsiasi titolo interessati, il titolo di possesso del fondo, gli estremi catastali, la superficie, il tipo e l'età dell'impianto, le operazioni colturali, l'eventuale sistema di irrigazione di soccorso adottato, la estensione della superficie irrigata ed ogni altro elemento ritenuto utile ed opportuno.

Per i vigneti esistenti la denuncia deve essere presentata entro centoventi giorni dall'avviso pubblico che sarà emanato, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, a cura dell'assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste, il quale provvede entro lo stesso termine a fornire i comuni interessati delle schede anagrafiche aziendali che dovranno essere consegnate ai soggetti sopracitati nonché ad emanare le direttive concernenti le modalità operative per la compilazione dell'albo.

Per i nuovi vigneti la denuncia va presentata entro centoventi giorni dall'avvenuto impianto.

Eventuali variazioni nella consistenza del terreno vietato già denunciato vanno ugualmente comunicate secondo le procedure di cui al presente articolo.

I proprietari e/o conduttori a qualsiasi titolo dei fondi rustici nei quali i vigneti esistenti o di nuovo impianto non superino le 50 are non sono tenuti ad effettuare le denunce di cui al presente articolo.

Entro centottanta giorni dal termine per la presentazione delle denunce di cui al quarto comma del presente articolo il servizio comunale di controllo provvede alla compilazione definitiva dell'albo costituito dalle schede anagrafiche aziendali.

Nel caso di rapporti associativi, gli atti previsti dal presente articolo dovranno essere sottoscritti congiuntamente dal concedente e dal concessionario.

Art. 13.

Sulla base dei dati riepilogativi risultanti dalla compilazione dell'albo comunale dei vigneti, che ciascun servizio comunale di controllo per la vitivinicoltura è tenuto a fornire unitamente alla copia delle schede anagrafiche aziendali, l'assessore regionale per l'agricoltura e le foreste cura l'istituzione dell'albo regionale dei vigneti.

Gli elementi essenziali dell'albo regionale dei vigneti, raggruppati per territorio comunali e provinciali, sono pubblicati su apposito supplemento ordinario della Gazzetta ufficiale della Regione siciliana.

Art. 14.

Presso ogni comune della Regione è istituita l'anagrafe vitivinicola delle imprese agricole, industriali e commerciali che producono, detengono, commerciano e trasportano uve, mosti, vino, aceti e relativi sottoprodotti.

Il servizio comunale di controllo per la vitivinicoltura provvede alla tenuta ed all'aggiornamento dell'anagrafe vitivinicola.

L'anagrafe vitivinicola è distinta in sezioni, rispettivamente per:

a) produttori di uve da vino;

b) produttori di uve da tavola;

c) imprese agricole vinicole singole, associate o cooperativistiche;

d) imprese commerciali ed industriali;

e) imprese per la produzione di vini all'ingrosso, nonché per la distillazione di vini o loro sottoprodotti;

f) imprese di trasporto d'uva, mosti, vini, aceti e relativi sottoprodotti.

Ogni impresa può essere iscritta in una o più sezioni dell'anagrafe vitivinicola. In ciascuna sezione dovranno annotarsi le altre sezioni dell'anagrafe vitivinicola in cui l'impresa stessa risulta iscritta.

Art. 15.

Le imprese rientranti nelle categorie previste dalle lettere *a*) e *b*) dell'articolo precedente, devono chiedere al comune nel cui territorio ricadono i vigneti di loro proprietà e quelli di cui hanno, a qualsiasi titolo, l'uso, l'iscrizione delle superfici vitate all'anagrafe vitivinicola ed all'albo comunale dei vigneti.

Le imprese rientranti nelle categorie previste dalle lettere *c*), *d*), *e*) ed *f*) dell'articolo precedente devono chiedere al comune in cui esercitano la propria attività l'iscrizione all'anagrafe vitivinicola.

Le imprese individuate dalla presente legge devono chiedere l'iscrizione all'anagrafe vitivinicola non oltre novanta giorni dall'entrata in vigore della legge o dalla relativa costituzione se successiva a tale data. Le stesse devono comunicare all'anagrafe vitivinicola qualsiasi variazione degli elementi oggetto dell'anagrafe stessa rispetto alla prima iscrizione.

Il sindaco, dopo avere accertato la completezza dei dati forniti, in rapporto all'apposita modulistica regionale, differenziata secondo il tipo di impresa, rilascerà agli interessati attestati di avvenuta iscrizione all'anagrafe vitivinicola e provvederà a trasmettere copia dell'iscrizione al servizio regionale di cui all'art. 5.

L'anagrafe vitivinicola e l'albo comunale dei vigneti sono pubblici. Chiunque ne sia interessato può prenderne gratuitamente visione.

Titolo V

Disposizioni finali

Art. 16.

I soggetti tenuti alla denuncia prevista dall'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, e successive aggiunte e modificazioni, devono integrare la denuncia medesima con la documentazione di provenienza delle uve.

Tale documentazione sarà costituita:

a) per i vinificatori produttori di uva, singoli o associati, dalla certificazione rilasciata dal competente servizio comunale di controllo per la vitivinicoltura relativa all'iscrizione all'albo comunale dei vigneti;

b) per i vinificatori non produttori di uva, singoli o associati, da copia delle fatture di acquisto dell'uva e delle relative bolle di accompagnamento.

Le denunce di cui al primo comma dovranno altresì essere corredate dalle copia della bolletta di consegna delle vinacce rilasciata dalla distilleria.

I comuni non possono procedere alla vidimazione e/o timbratura delle denunce di produzione, di quelle di giacenza, nonché dei documenti di accompagnamento nei confronti di quelle imprese che non risultano iscritte all'anagrafe vitivinicola di cui alla presente legge.

I documenti di accompagnamento relativi alle uve da tavola destinate alla vinificazione, ai mosti di uva da tavola, ai concentrati provenienti da mosti di uva da tavola, devono portare la dizione « merce destinata alla produzione di vino per distilleria » o « destinazione per produzione di succhi di uva ».

Art. 17.

A decorrere dall'anno 1985 le cooperative cantine sociali sono obbligate ad aggiornare entro il 31 luglio di ogni anno i catastini previsti dall'art. 10 della legge regionale 13 agosto 1979, n. 198, nonché ad inviare copia degli stessi al servizio comunale di controllo per la vitivinicoltura nel cui territorio di competenza è ubicato lo stabilimento di produzione.

Entro sessanta giorni successivi alla presentazione del catastino aggiornato, il sindaco del comune interessato, dopo avere ottemperato agli obblighi previsti dall'ultimo comma del richiamato art. 10 della legge regionale 13 agosto 1979, n. 198, e previa verifica e riscontro ai fini di quanto previsto nella presente legge a carico del servizio comunale di controllo, inoltrerà una copia del catastino stesso al servizio regionale per la repressione delle frodi vinicole.

Art. 18.

Ai fini della concessione delle agevolazioni previste dalla legge regionale 13 agosto 1979, n. 198, e successive aggiunte e modificazioni, le cooperative cantine sociali interessate sono tenute ad aggiornare il catastino previsto dall'art. 10 della medesima legge entro il 31 luglio di ogni anno.

Per la vendemmia 1984, il termine per l'aggiornamento dei catastini è fissato al 31 agosto 1984.

Art. 19.

Gli ispettori provinciali dell'agricoltura sono tenuti a trasmettere quindicinalmente al servizio regionale per la repressione delle frodi vinicole gli elenchi delle imprese la cui denuncia di produzione è stata dagli stessi ricevuta, corredati di copie delle denunce medesime.

L'Istituto regionale della vite e del vino comunica settimanalmente allo stesso servizio regionale tutti i dati e le notizie riguardanti gli adempimenti attribuiti alla propria competenza ai sensi dell'art. 18 della legge regionale 5 agosto 1982, n. 87, dell'art. 6 della legge regionale 14 giugno 1983, n. 58, e delle successive aggiunte e modificazioni, nonché quelli riguardanti la stipula ed il controllo dei contratti previsti dalle sopra richiamate norme.

Le distillerie cui vengono cedute le fecce in applicazione della normativa sulle prestazioni viniche, sono tenute a trasmettere, entro dieci giorni dalla data del rilascio, copia delle bollette di consegna al servizio regionale per la repressione delle frodi vinicole. Le distillerie sono, altresì, tenute ad inviare al servizio stesso, all'atto della trasmissione all'AIMA, copia delle domande intese ad ottenere gli aiuti previsti in materia dalla normativa comunitaria.

Art. 20.

Le cooperative cantine sociali sono tenute a trasmettere annualmente, a conclusione delle operazioni vendemmiali, all'assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste, in applicazione dell'art. 4, punto 5, lettera *a*), della legge regionale 13 agosto 1979, n. 198, copia degli atti relativi alle eventuali misure adottate nei confronti dei soci parzialmente o totalmente inadempienti al conferimento del prodotto.

Art. 21.

L'inosservanza dell'obbligo delle prestazioni viniche nei limiti massimi stabiliti dai regolamenti comunitari e dalla vigente normativa, esclude, per la vendemmia successiva, la concessione delle agevolazioni previste dagli articoli 2 e 5 della legge regionale 13 agosto 1979, n. 198, e successive aggiunte e modificazioni, nonché l'eventuale concessione di prestiti da parte dell'I.R.C.A.C.

A decorrere dal quindicesimo giorno dalla data di pubblicazione nel supplemento ordinario della Gazzetta ufficiale della Regione siciliana dell'albo regionale dei vigneti di cui all'art. 13 non possono essere concesse agevolazioni contributive o creditizie in materia vitivinicola ai conduttori delle aziende viticole i cui vigneti non siano stati iscritti nel relativo albo comunale.

La certificazione attestante l'iscrizione di cui al precedente comma può essere prodotta anche successivamente alla richiesta delle agevolazioni purché prima della relativa erogazione.

Art. 22.

L'istituzione del servizio comunale di cui all'art. 10 comporta la cessazione delle funzioni delle commissioni comunali di cui all'art. 28 ed ai primi tre commi dell'art. 29 della legge regionale 20 aprile 1976, n. 36, e successive modifiche, e l'abrogazione di ogni altra disposizione legislativa o regolamentare comunque incompatibile con la presente legge.

Art. 23.

L'art. 25 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 97, è sostituito dal seguente:

« I presidenti delle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura sono tenuti a trasmettere, entro cinque giorni dalla relativa ricezione da parte di ciascuna camera, al servizio regionale per la repressione delle frodi vinicole ed agli ispettori provinciali dell'agricoltura dell'assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste, all'assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca ed all'assessorato regionale dell'industria, copia conforme di ciascuna sentenza di cui all'art. 108, lettera *c*), del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162.

Per ciascuna violazione degli obblighi di cui al precedente comma, l'inadempiente è soggetto al pagamento della somma di L. 100.000.

La sanzione è irrogata e riscossa dall'assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca ».

Art. 24.

L'art. 5 della legge regionale 2 marzo 1981, n. 16, e successive modifiche, è sostituito dal seguente:

« Gli assessorati regionali dell'agricoltura e delle foreste, della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca e dell'industria non possono concedere agevolazioni creditizie e contributive previste dalla legislazione regionale ai soggetti che risultino condannati con sentenza passata in giudicato per violazione degli articoli 76, 80, secondo comma, e 82, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162.

Le agevolazioni da corrispondersi a favore dei produttori agricoli per il tramite degli organismi associativi cui aderiscono non possono concedersi qualora nei confronti dei componenti degli organi di amministrazione degli organismi associativi siano state emesse le sentenze di cui al comma precedente.

Qualora siano concesse agevolazioni a soggetti che, dalle comunicazioni previste dall'art. 25 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 97, e successive modifiche, risultino condannati, le agevolazioni saranno revocate ».

Le disposizioni del presente articolo si applicano con effetto dalla data di entrata in vigore della legge regionale 2 marzo 1981, n. 16, per le richieste di agevolazioni tuttora pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge.

Restano ferme le agevolazioni già concesse alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 25.

La data di inizio dell'attività del servizio di cui all'art. 1, fissata dall'art. 26 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 97, è prorogata al 1° gennaio 1985.

Art. 26.

Il direttore dell'Istituto regionale della vite e del vino è nominato con decreto del presidente della Regione, su deliberazione della giunta regionale, adottata su proposta degli assessori regionali competenti alla vigilanza e alla tutela sull'ente con l'osservanza delle norme della legge regionale 20 aprile 1976, n. 35, tra persone che abbiano esercitato per almeno un quinquennio funzioni dirigenziali in amministrazioni pubbliche, in enti pubblici economici o in società finanziarie, industriali o commerciali costituite da almeno cinque anni.

Il rapporto di impiego è regolato con contratto di diritto privato.

L'assessore regionale per l'agricoltura e le foreste è autorizzato a revocare il concorso già bandito per la copertura del posto suddetto.

Art. 27.

Per le finalità della presente legge sono autorizzate, per l'esercizio finanziario 1984, le spese indicate a fianco di ciascun articolo:

	milioni di lire
art. 3 - Funzionamento comitato regionale per la lotta contro la sofisticazione dei vini	50
art. 6 - Trattamento economico fondamentale ed accessorio per il personale del ruolo del servizio regionale repressione frodi vinicole	500
art. 7 - Rimborso alle amministrazioni di appartenenza del costo del personale utilizzato dal servizio regionale repressione frodi vinicole	50
art. 9 - Acquisizione strutture per il servizio regionale repressione frodi vinicole	10
acquisizione attrezzature per il servizio regionale repressione frodi vinicole	190
elaborazione dati per il servizio regionale repressione frodi vinicole	500
art. 10 - Assegnazione fondi ai comuni per il funzionamento del servizio comunale di controllo per la vitivinicoltura	700

La spesa complessiva di lire 2.000 milioni, derivante dall'applicazione della presente legge, trova riscontro nel bilancio della Regione, codice 06.78 - « Fondi speciali (parte destinati al finanziamento di altri interventi ».

All'onere ricadente nell'esercizio finanziario 1984 si provvede, quanto a lire 1.990 milioni, con parte delle disponibilità del cap. 21257 e, quanto a lire 10 milioni, con parte delle disponibilità del cap. 60751 del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario medesimo.

Gli oneri ricadenti negli esercizi successivi saranno determinati a norma dell'art. 4, secondo comma, della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47, e successive modifiche.

Art. 28.

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 9 maggio 1984

SARDO

D'ALIA — MEZZAPELLE — LO TURCO — MARTINO

TABELLA *A*

RUOLO DEL PERSONALE DEL SERVIZIO REGIONALE PER LA REPRESSIONE DELLE FRODI VINICOLE

Qualifica	Dotazione organica
Dirigente tecnico	3
Dirigente amministrativo	5
Dirigente analista o statistico, equiparato a dirigente tecnico	2
Assistente programmatore	5
Assistente tecnico	5
Assistente amministrativo	5
Operatore archivista	4
Dattilografo	5
Agente tecnico	5
Commesso	3
Totale generale	42

LEGGE 9 maggio 1984, n. **27**.

Nuovi provvedimenti per il settore dello zolfo e per la ripresa economica delle zone ricadenti nei bacini minerari zolfiferi.

(*Pubblicata nella* Gazzetta ufficiale *della Regione n.* 20 *del* 12 *maggio* 1984)

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Esercizio dell'attività mineraria zolfifera

L'esercizio dell'attività mineraria relativa allo zolfo nelle zone ricadenti nei bacini minerari di cui alla legge regionale 6 giugno 1975, n. 42, e successive modificazioni, prosegue nell'osservanza delle disposizioni della presente legge.

Con decreto dell'assessore regionale per l'industria, da emanarsi — sentito il Corpo regionale delle miniere — entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, saranno identificate tra delle unità minerarie indicate nell'articolo 4, primo comma, della legge regionale 6 giugno 1975, n. 42, delle quali sarà assicurato l'esercizio dell'attività produttiva. Del pari sarà assicurato l'esercizio degli stabilimenti per la ventilazione dello zolfo di Ciavalotta, Dittaino e Trabonella.

Nelle altre unità minerarie l'attività produttiva sarà sospesa e le medesime saranno poste in stato di potenziale coltivazione con il personale strettamente indispensabile a garantire la manutenzione dei relativi sotterranei e dei servizi esterni.

In relazione alla graduale riduzione degli organici conseguente all'applicazione della presente legge, una o più miniere tra quelle indicate nel secondo comma del presente articolo saranno progressivamente poste in stato di potenziale coltivazione.

E' fatto assoluto divieto di nuove assunzioni di personale nel settore.

Art. 2.

Incentivi per le piccole e medie imprese industriali e per le imprese artigiane

Le lettere *a*) e *b*) del penultimo comma dell'art. 1 della legge regionale 6 giugno 1975, n. 42, e successive modificazioni, sono sostituite con le seguenti:

« *a*) contributi integrativi a quelli previsti dalla legislazione nazionale, nella misura del 30 per cento degli stessi;

b) contributi per tre anni per ogni nuova unità stabilmente occupata in piccole e medie imprese industriali e imprese artigiane, nella misura del 30 per cento del costo annuale per addetto, determinato sulla base dei vigenti contratti collettivi di lavoro di categoria ».

Art. 3.

Contributi per i settori manifatturiero e della trasformazione dei prodotti agricoli e zootecnici

Per il sostegno e lo sviluppo delle zone indicate all'art. 1 della legge regionale 5 giugno 1975, n. 42, possono essere concessi contributi in favore di piccole e medie imprese industriali e di imprese artigiane che realizzino, nelle zone predette, nuove iniziative produttive nei settori manufatturiero e della trasformazione dei prodotti agricoli e zootecnici.

I contributi di cui al precedente comma sono commisurati all'80 per cento delle spese relative agli oneri di allacciamento per servizi di distribuzione di energia elettrica, o di altra fonte energetica, ed al 50 per cento degli oneri di allacciamento telefonico e telex e di approvvigionamento idrico.

Per le finalità del presente articolo è autorizzata, per ciascuno degli anni dal 1984 al 1986, la spesa di lire 1.000 milioni, di cui lire 500 milioni per gli interventi di competenza dell'assessorato regionale dell'industria e lire 500 milioni per gli interventi di competenza dell'assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca.

Art. 4.

Utilizzazione del personale

Nei provvedimenti adottati ai sensi dell'art. 1 sono altresì individuati i contingenti di personale che, in relazione alle mansioni espletabili ed ai comuni di residenza, vanno trasferiti dalle miniere in stato di potenziale coltivazione o da smobilitare a quelle nelle quali dovrà essere proseguita l'attività produttiva.

Il personale addetto al settore zolfifero potrà essere soggetto a provvedimenti di mobilità nell'ambito dell'intero settore.

Il personale della ex « S.C.A.I. S.p.a. » di Mazara del Vallo potrà essere utilizzato nelle società collegate dell'E.M.S. operanti nella provincia di Trapani, fermo restando l'onere relativo a carico dei fondi di cui all'art. 11.

Il rifiuto al trasferimento comporta, oltre i provvedimenti disciplinari previsti dalle leggi e dal contratto di lavoro vigenti, la perdita dei benefici di cui alla presente legge.

Art. 5.

Risoluzione dei rapporti di lavoro

Per gli operai e impiegati addetti al settore zolfifero, compresi quelli di cui al primo comma dell'art. 3 della legge regionale 25 maggio 1979, n. 100, nonché quelli già dipendenti dalla ex « S.C.A.I. S.p.a. » di Mazara del Vallo, che alla data di entrata in vigore della presente legge abbiano compiuto il cinquantesimo anno di età o che compiano il cinquantesimo anno di età entro il 31 dicembre 1986, si procederà alla risoluzione del rapporto di lavoro con effetto, rispettivamente, dal primo giorno del mese successivo alla data di entrata in vigore della presente legge o dal primo giorno del mese successivo al compimento dell'età sopra indicata.

Le disposizioni del comma precedente si applicano al personale di cui all'art. 8 della legge regionale 25 maggio 1979, numero 100, con l'osservanza delle modalità in detto articolo previste.

La risoluzione del rapporto di lavoro avverrà alle condizioni indicate dagli articoli 6 e 8 della legge regionale 6 giugno 1975, n. 42, e successive modifiche, e con riferimento alle norme contrattuali collettive vigenti alla data di detta risoluzione.

Ai dipendenti licenziati che non abbiano il requisito per il versamento dei contributi volontari in quanto titolari di pensioni INPS, sarà corrisposta, in luogo della contribuzione volontaria di cui al quarto comma dell'art. 6 della legge regionale 6 giugno 1975, n. 42, un'indennità equivalente all'ammontare della detta contribuzione volontaria della misura massima consentita e fino al raggiungimento dell'età pensionabile, che sarà determinata in conformità a quanto previsto negli ultimi due commi del medesimo art. 6.

Per i dipendenti di cui al comma precedente non può assumersi a carico del fondo di cui all'art. 11, primo comma, alcun onere per assegni familiari, assistenza sanitaria e contribuzione volontaria a fini pensionistici. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano fino a quando non venga eventualmente revocata o sospesa la pensione INPS di cui godono i predetti dipendenti.

Art. 6.

Risoluzione anticipata volontaria del rapporto di lavoro

Gli operai e gli impiegati indicati all'art. 5, che abbiano compiuto o compiranno 45 anni di età entro il 31 dicembre 1986 o che abbiano 25 anni di contribuzione presso l'INPS o 20 anni per gli addetti in sotterraneo con 15 anni di versamento di contributi speciali, possono richiedere la risoluzione anticipata del rapporto di lavoro con il trattamento a carico del fondo di cui all'art. 11, secondo comma, fino al compimento dell'età massima pensionabile in base alla legislazione del settore e comunque per un periodo non superiore a quello utile per conseguire la corresponsione della pensione di anzianità.

In alternativa a quanto previsto dal precedente comma, il personale, ivi indicato, può chiedere la risoluzione anticipata del rapporto di lavoro con la corresponsione di un'indennità *una tantum* aggiuntiva al trattamento di fine rapporto lavoro, a carico del fondo di cui all'art. 11, secondo comma, pari al 50 per cento dell'ammontare del trattamento previsto nel primo comma, maggiorato dell'ammontare di cui al quarto comma dell'articolo precedente.

Il beneficio di cui al precedente comma è concesso al personale già addetto al settore zolfifero che fruisca del trattamento speciale per la risoluzione anticipata del rapporto di lavoro in applicazione di apposite norme regionali.

Il beneficio è determinato sempre in relazione al 50 per cento del periodo residuo del trattamento speciale medesimo.

Le domande per i benefici di cui al presente articolo debbono essere presentate con almeno centottanta giorni di anticipo rispetto alla data di decorrenza dei benefici medesimi e sono vincolanti per il dipendente.

Per la prima applicazione del presente articolo, le domande di cui al precedente comma devono essere presentate entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 7.

Trattamento per la risoluzione anticipata

Il trattamento previsto per la risoluzione anticipata del rapporto di lavoro dagli articoli 5 e 6 viene adeguato in misura corrispondente all'80 per cento dei miglioramenti derivanti dal contratto collettivo di lavoro del settore minero-metallurgico con esclusione di quanto potrà scaturire da contrattazioni aziendali.

Dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'adeguamento predetto è esteso, limitatamente al periodo residuo del trattamento di prepensionamento, ai beneficiari del trattamento di risoluzione anticipata del rapporto di lavoro di cui agli articoli 6 e 9 della legge regionale 6 giugno 1975, n. 42, e successive modifiche.

Art. 8.

Ruolo unico ad esaurimento presso l'E.M.S.

E' istituito presso l'Ente minerario siciliano un ruolo unico ad esaurimento, nel quale sarà inquadrato, a richiesta, il personale dello speciale servizio di cui all'art. 10 della legge regionale 6 giugno 1975, n. 42, ivi compreso quello di cui all'art. 3 della legge regionale 25 maggio 1979, n. 100, e quello indicato all'art. 4 della legge regionale 14 maggio 1976, n. 77, che al 30 aprile 1983 era utilizzato presso lo speciale servizio dell'E.M.S. e presso l'amministrazione centrale o periferica della Regione, nonché gli impiegati del settore zolfifero individuati ai sensi dell'art. 7 della legge regionale 6 giugno 1975, n. 42.

Il personale che intende optare per il ruolo unico istituito con la presente legge dovrà presentare istanza all'E.M.S. entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla entrata in vigore della medesima.

Nei riguardi del personale di cui ai commi precedenti si applica il trattamento giuridico ed economico previsto per il personale del ruolo organico dell'Ente minerario siciliano.

Decorso il termine di cui al secondo comma, l'E.M.S., limitatamente al personale che già presta servizio presso lo stesso ente, ivi comprese le unità utilizzate presso la So.Chi.Mi.Si in liquidazione, individuerà il contingente necessario alle esigenze proprie e delle società collegate, in relazione alle qualifiche ed ai requisiti posseduti dallo stesso personale.

Il personale del ruolo unico, eventualmente in esubero, sarà segnalato, con apposito elenco nominativo recante l'indicazione della qualifica e posizione lavorativa, alla presidenza della Regione, che ne dispone l'utilizzazione presso i vari rami dell'amministrazione regionale, in relazione alle relative esigenze.

A decorrere dal primo giorno successivo al termine di cui al secondo comma del presente articolo, è soppresso lo speciale servizio di cui all'art. 10 della legge regionale 6 giugno 1975, n. 42.

Il personale che non abbia optato per il ruolo unico di cui al presente articolo sarà utilizzato presso la gestione del settore zolfifero di cui alla presente legge.

Art. 9.

Personale della So.L.S.I. e della So.Ri.M.

Le provvidenze previste dagli articoli 5, 6 e 7 sono estese al personale proveniente dal settore minerario zolfifero che in atto presta servizio presso le società collegate dell'Ente minerario siciliano « So.L.S.I. S.p.a. » e « So.Ri.M. S.p.a », nonché, a domanda degli interessati, ai dipendenti dell'Ente minerario siciliano.

Art. 10.

Personale dismesso ex art. 5 della legge regionale 6 giugno 1975, n. 42 e art. 5 della legge regionale 14 maggio 1976, n. 77

Nei confronti del personale dismesso, in attuazione dell'articolo 5 della legge regionale 6 giugno 1975, n. 42 e dell'art. 5 della legge regionale 14 maggio 1976, n. 77, avente in atto rapporto di lavoro con società collegate dell'E.M.S., l'ente medesimo procede alla revoca, con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge, dei provvedimenti adottati in conseguenza delle suddette leggi, riconoscendo l'anzianità maturata, ai soli fini giuridici, anche presso le società ove il predetto personale ha prestato servizio.

Al personale di cui al comma precedente si applica la disciplina prevista dall'art. 8.

Art. 11.

Incremento fondi

Per la prosecuzione della gestione del settore zolfifero e per l'attuazione di quanto disposto dagli articoli 1, 4 e 5, il fondo istituito ai sensi dell'art. 12 della legge regionale 6 giugno 1975, n. 42, e successive modifiche, è ulteriormente incrementato:

di lire 38.500 milioni per l'esercizio 1984;
di lire 33.700 milioni per l'esercizio 1985;
di lire 36.600 milioni per l'esercizio 1986.

Per le finalità di cui agli articoli 6, 7 e 10, il fondo di cui all'art. 13, lettera *a*), della legge regionale 6 giugno 1975, n. 42, è incrementato:

di lire 33.882 milioni per l'esercizio 1984;
di lire 22.702 milioni per l'esercizio 1985;
di lire 25.356 milioni per l'esercizio 1986.

Trova applicazione il disposto del secondo comma dell'articolo 2 della legge regionale 30 maggio 1983, n. 43.

Art. 12.

Incremento fondo di dotazione E.M.S.

Per gli oneri relativi all'istituzione presso l'Ente minerario siciliano del ruolo unico ad esaurimento di cui al precedente art. 8, il fondo di dotazione dell'Ente medesimo è incrementato della complessiva somma di lire 16.060 milioni, così ripartita:

1984 lire 4.618 milioni;
1985 lire 5.298 milioni;
1986 lire 6.144 milioni.

Alle ulteriori esigenze eventualmente eccedenti gli stanziamenti di cui al presente articolo, provvederà l'E.M.S. con le proprie disponibilità.

Art. 13.

Spese per incentivi a piccole e medie imprese industriali e ad imprese artigiane

Per le finalità di cui all'art. 1, lettere *a*) e *b*), della legge regionale 6 giugno 1975, n. 42, come sostituite con l'art. 2 della presente legge, sono autorizzate, rispettivamente, le seguenti spese:

lire 5.000 milioni per ciascuno degli anni dal 1984 al 1986, per le finalità di cui alla lettera *a*);

lire 2.000 milioni per l'anno 1984 e lire 4.000 milioni per ciascuno degli anni 1985 e 1986, per le finalità di cui alla lettera *b*).

Art. 14.

Norma finanziaria

Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, previsti in lire 85.000 milioni per l'anno 1984, in lire 71.700 milioni per l'anno 1985 ed in lire 78.100 milioni per l'anno 1986, trovano riscontro nel bilancio pluriennale della Regione, codice 06.78 « Fondi speciali (parte) destinati al finanziamento di altri interventi ».

All'onere ricadente nell'esercizio finanziario 1984 si provvede con parte delle disponibilità del cap. 60751 del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario medesimo.

Art. 15.

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 9 maggio 1984

SARDO

MEZZAPELLE — MARTINO

LEGGE 9 maggio 1984, n. **28.**

Proroga dei termini della legge regionale 9 dicembre 1980, n. 127, concernente i giacimenti minerari da cava.

(*Pubblicata nella* Gazzetta ufficiale *della Regione n.* 20 *del* 12 *maggio* 1984)

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il termine di cui al terzo comma dell'art. 66 nella legge regionale 9 dicembre 1980, n. 127, è prorogato al 30 novembre 1985.

La validità dell'autorizzazione provvisoria, concessa ai sensi del secondo comma dello stesso articolo, è prorogata fino all'emanazione del provvedimento di autorizzazione definitiva o di rigetto.

Art. 2.

Nelle aree destinate a parchi e riserve naturali può essere disposta la chiusura anticipata o la revoca dell'autorizzazione di cave, rientranti nella previsione di cui all'art. 1, ai sensi dell'art. 27 della legge regionale 9 dicembre 1980, n. 127.

La chiusura anticipata o la revoca dell'autorizzazione nonché l'eventuale indennizzo sono disposti, su proposta dell'ispettorato ripartimentale delle foreste competente per territorio, con decreto motivato dall'assessore regionale per il territorio l'ambiente, sentito l'assessore regionale per l'industria, previo parere del consiglio regionale per la protezione del patrimonio naturale.

Art. 3.

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 9 maggio 1984

SARDO

D'ALIA — MARTINO — PLACENTI

(3214)

REGIONE SARDEGNA

LEGGE REGIONALE 14 maggio 1984, n. **21.**

Riordinamento dei consorzi di bonifica.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 21 *del* 15 *maggio* 1984)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Titolo I

OPERE DI BONIFICA

Art. 1.

La programmazione e l'esecuzione delle opere di bonifica sono finalizzate allo sviluppo della produzione agricola, alla difesa del suolo e dell'ambiente. I consorzi di bonifica sono competenti a proporre, eseguire e gestire opere di competenza pubblica e privata, attinente la bonifica, lo sviluppo delle produzioni agricole, la difesa del suolo e dell'ambiente. Tali competenze sono svolte nel quadro della programmazione economica nazionale e regionale, dei piani di sviluppo economico e sociale degli organismi comprensoriali e delle comunità montane e con riguardo alle esigenze di coordinamento con gli altri interventi della Regione e degli enti locali in materia di agricoltura e di lavori pubblici.

Art. 2.

I consorzi di bonifica operano, nel quadro della programmazione comprensoriale per quanto attiene al settore di competenza, con piani pluriennali o stralci annuali approvati dagli organismi comprensoriali e dalle comunità montane per le zone di rispettive competenza.

L'approvazione di cui al precedente comma si intenderà effettuata qualora non si sia provveduto entro trenta giorni dal ricevimento degli atti.

Qualora tra più organismi comprensoriali o comunità montane insistenti sullo stesso comprensorio di bonifica, insorgano controversie nell'approvazione dei piani di cui sopra, spetterà all'assessorato dell'agricoltura e riforma agro-pastorale dirimere il caso controverso, sentita la commissione consiliare competente.

I piani e i programmi dei consorzi dovranno, comunque, conformarsi, per il settore di competenza, alle direttive ed ai criteri risultanti dagli strumenti programmatori della Regione, ai fini di una coordinata ed efficace attuazione degli interventi previsti dalla presente legge e dalle altre norme sulla difesa del suolo, sull'assetto del territorio e sulla utilizzazione delle risorse idriche.

Art. 3.

Alla progettazione ed esecuzione delle opere pubbliche di bonifica, inserite nei piani e programmi di cui all'articolo precedente, provvedono lo Stato e la Regione, direttamente o per concessione.

La concessione a domanda è assentita ai consorzi di bonifica integrale competenti per territorio. Solo in difetto di iniziative dei consorzi di bonifica, la concessione può essere accordata alle comunità montane, ai comuni e loro consorzi, alle province e ad altri enti pubblici.

Nei provvedimenti di concessione, agli enti di cui al precedente comma viene riconosciuta una aliquota per spese generali e compenso forfettario di tutti gli oneri che il concessionario dovrà sostenere per la realizzazione delle opere (progettazione, direzione, sorveglianza, contabilizzazione, collaudazione e trattazione amministrativa ecc.).

L'aliquota percentuale riconosciuta è fissa ed invariabile e va calcolata sull'importo complessivo netto delle opere risultanti dalla liquidazione finale.

Detta aliquota percentuale è stabilita con decreto del presidente della giunta regionale, previa deliberazione della giunta stessa.

I consorzi di bonifica, su richiesta degli organismi comprensoriali e delle comunità montane, provvedono, quali strumenti operativi, alla progettazione ed esecuzione degli interventi di cui all'art. 19 della legge regionale 1° agosto 1975, n. 33.

I rapporti tra gli organismi comprensoriali, le comunità montane ed i consorzi di bonifica, per quanto concerne la concessione relativa ad opere pubbliche, studi, ricerche, servizi, sono disciplinati da apposita convenzione di affidamento nel caso di esecuzione di opere non di bonifica.

Art. 4.

All'esercizio ed alla manutenzione delle opere pubbliche di bonifica provvedono i consorzi di bonifica competenti per territorio.

Per quanto concerne in particolare le opere di provvista e utilizzazione delle acque, la competenza dei consorzi di bonifica è limitata a quelle opere o parti di esse che abbiano prevalente funzione agricola.

Art. 5.

I proprietari di beni immobili agricoli ed extragricoli compresi nei comprensori di bonifica contribuiscono alle spese di esecuzione, di esercizio e manutenzione delle opere pubbliche di bonifica di competenza statale e regionale a norma del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, e della legge 25 luglio 1952, n. 991, e successive modificazioni ed integrazioni.

I conduttori di imprese agricole, o in mancanza i proprietari, contribuiscono alle spese di gestione e manutenzione ordinaria delle opere di bonifica effettivamente funzionanti.

Art. 6.

I conduttori di imprese agricole ed i proprietari di fondi ricadenti nei comprensori di bonifica che risultino serviti da impianti di distribuzione dell'acqua effettivamente funzionanti a livello aziendale ma non utilizzati a scopo irriguo o, comunque, solo parzialmente utilizzati o in misura del tutto insufficiente in rapporto alle possibilità reali di sviluppo agricolo della zona sono obbligati a presentare piani aziendali di sviluppo agricolo finalizzati all'utilizzazione razionale delle risorse idriche e dei vari fattori produttivi, in conformità ai piani ed ai programmi stabiliti dalla Regione, dagli organismi comprensoriali e dalle comunità montane.

I consorzi di bonifica, al fine di conseguire gli obiettivi indicati nel precedente comma, sono tenuti a promuovere tutte quelle iniziative atte a costituire, anche mediante interventi di riordino fondiario, unità fondiarie adeguate, avvalendosi delle leggi vigenti in materia.

Art. 7.

Per l'attuazione dei piani di cui al precedente articolo saranno concesse ai consorziati le provvidenze previste per la realizzazione delle opere di trasformazione fondiaria e agraria dalle leggi statali e regionali, di norme comunitarie o da apposite direttive regionali.

I consorzi di bonifica, entro un mese dall'entrata in vigore della presente legge, sono tenuti a notificare ai consorziati di cui al primo comma del precedente articolo, l'obbligo di presentazione dei piani aziendali di sviluppo agricolo.

Per gli utenti degli impianti di distribuzione dell'acqua compiuti dopo l'entrata in vigore della presente legge, il termine di cui al comma precedente decorrerà dalla data di effettiva entrata in funzione degli impianti stessi.

Il canone irriguo verrà applicato nei ruoli di utenza, come se l'acqua resa disponibile nell'impianto pubblico venisse effettivamente utilizzata:

a) dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai consorziati che abbiano già realizzato il piano aziendale di sviluppo agricolo;

b) a partire dal termine per l'utilizzazione delle opere, fissato nel decreto di approvazione del piano aziendale di sviluppo agricolo, ai consorziati che abbiano presentato detto piano;

c) entro dodici mesi dalla notifica, di cui al secondo e terzo comma del presente articolo, ai consorziati che non abbiano provveduto alla presentazione del piano di sviluppo agricolo.

Art. 8.

Ai fini di favorire l'incremento delle produzioni agricole e degli allevamenti zootecnici mediante una più intensa utilizzazione degli impianti irrigui, l'amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi per la riduzione dei canoni delle utenze irrigue in relazione agli ettari effettivamente irrigati per anno.

Art. 9.

Il contributo di cui all'art. 8 è concesso, compatibilmente con gli stanziamenti di bilancio nella misura massima del 50 per cento delle spese di esercizio e manutenzione degli impianti di irrigazione sostenute dagli enti gestori quali risultano dai piani di riparto di cui al successivo art. 11.

Il contributo è concesso con decreto dell'assessore dell'agricoltura e riforma agro-pastorale, previa deliberazione della giunta regionale.

La concessione del contributo e l'ammontare dello stesso sono subordinati all'adozione da parte dell'ente gestore dell'irrigazione di un provvedimento di sgravio, a favore degli operatori agricoli, di una quota del canone dovuto per l'utenza irrigua pari all'ammontare del contributo regionale.

Art. 10.

Nel provvedimento di cui all'ultimo comma del precedente articolo il 90 per cento degli sgravi dovrà essere riservato a favore degli utenti irrigui che siano coltivatori diretti o imprenditori agricoli a titolo principale.

Art. 11.

Il contributo è corrisposto agli enti gestori, a titolo di anticipazione sulle somme dovute dagli agricoltori che utilizzano gli impianti irrigui al servizio delle proprie aziende.

Ai fini della liquidazione del contributo, tutti gli enti gestori entro il 31 gennaio di ogni anno devono presentare all'assessorato dell'agricoltura e riforma agro-pastorale, il consuntivo delle spese relative alla campagna irrigua dell'anno precedente ed il piano di riparto delle spese stesse per la determinazione dei contributi a carico degli operatori agricoli interessati.

Art. 12.

Analogamente a quanto disposto dai precedenti articoli 8, 9 e 11, l'amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi per la riduzione dei costi di gestione dell'irrigazione, in relazione agli ettari effettivamente irrigati annualmente con acque provenienti da pozzi, fiumi o altri invasi privati, sempre che i beneficiari siano coltivatori diretti o imprenditori agricoli a titolo principale.

Tale contributo viene accordato a condizione che i terreni non siano serviti con acque provenienti da invasi pubblici a livello aziendale e che la superficie irrigata non sia inferiore a 50 are. Il contributo è concesso, compatibilmente con gli stanziamenti di bilancio, nella misura massima del 50 per cento delle spese di esercizio e di manutenzione degli impianti di irrigazione aziendali sostenute dai coltivatori diretti o imprenditori agricoli a titolo principale, sulla base di apposite perizie di spesa.

Le modalità di erogazione dei contributi compresa la liquidazione dei contributi medesimi saranno stabilite dall'assessore dell'agricoltura e riforma agro-pastorale il quale potrà delegare gli organi periferici dell'assessorato e gli enti locali.

Art. 13.

Al fine di garantire la funzionalità e l'efficienza delle opere pubbliche di bonifica, di cui all'art. 2 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, indipendentemente dalla dichiarazione di compimento, l'amministrazione regionale è tenuta a concorrere alle spese di manutenzione delle stesse mediante contributo da determinarsi sulla base dell'estensione del comprensorio di bonifica e dell'entità, natura e vetustà delle opere.

Il contributo di cui al comma precedente è concesso, per le opere con funzione unisettoriale agricola, con decreto dell'assessore dell'agricoltura e riforma agro-pastorale, previa deliberazione della giunta regionale. Per le opere che siano invece di interesse intersettoriale, il contributo sarà posto a carico degli assessorati competenti.

La dichiarazione di compimento richiesta dall'art. 17 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, non è richiesta per gli interventi manutentori di opere di bonifica finanziati o in corso di finanziamento da parte dell'amministrazione regionale alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 14.

I contributi di cui agli articoli 8 e 12 saranno concessi per un massimo di cinque anni a decorrere dalla data di ultimazione delle opere o, per le opere già in esercizio, dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Titolo II

CONSORZI DI BONIFICA

Art. 15.

I consorzi di bonifica sono persone giuridiche pubbliche.

Sono organi dei consorzi di bonifica:

1) l'assemblea dei consorziati;
2) il consiglio dei delegati;
3) la deputazione amministrativa;
4) il presidente;
5) il collegio dei revisori dei conti.

Al presidente e vice presidente del consorzio, al presidente ed ai componenti del collegio dei revisori dei conti competono, per l'esercizio delle funzioni e per la partecipazione ai lavori, le stesse indennità spettanti agli amministratori degli enti regionali nella misura indicata per gli enti del primo gruppo dal decreto del presidente della giunta regionale 31 dicembre 1968, n. 105, e provvedimenti successivi.

Ai componenti del consiglio dei delegati e della deputazione amministrativa, è corrisposta una indennità di presenza per ogni giornata di effettiva partecipazione alle sedute degli organi

collegiali il cui ammontare deve essere contenuto nei limiti dell'eguale indennità spettante per lo stesso titolo agli amministratori della provincia in cui opera il consorzio di bonifica. Per gli amministratori che risiedono in sede diversa da quella in cui si svolgono le sedute degli organi collegiali, oltre il gettone di presenza compete l'indennità di trasferta nelle misure indicate per gli amministratori degli enti regionali dal decreto del presidente della giunta regionale 7 giugno 1967, n. 26, e provvedimenti successivi.

Art. 16.

L'assemblea e costituita dai proprietari consorziati che, iscritti nel catasto consortile, godano dei diritti civili e paghino il contributo consortile.

Solidamente con il proprietario o in luogo di questi, sempreché lo richiedano, sono iscritti nel catasto consortile e fanno parte dell'assemblea i titolari di diritti reali, nonché gli affittuari ed i conduttori per mezzadria e colonia parziaria dei terreni ricadenti nel comprensorio i quali, per norma di legge o per contratto, siano tenuti a pagare e paghino il contributo consortile di irrigazione o di miglioramento fondiario.

Art. 17.

Il consiglio dei delegati è composto da membri eletti dall'assemblea nel suo seno ai sensi del successivo art. 18, e da membri di diritto.

Il numero dei membri elettivi sarà stabilito nello statuto di ciascun consorzio in misura non inferiore al 75 per cento del totale dei membri del consiglio.

I membri di diritto sono nominati con decreto del presidente della giunta regionale, previa deliberazione della giunta stessa, su proposta dell'assessore dell'agricoltura e riforma agro-pastorale e su designazione degli organi, enti ed organizzazioni sotto indicati:

a) un rappresentante dell'assessore dell'agricoltura e riforma agro-pastorale;

b) un rappresentante per ogni organismo comprensoriale o comunità montana ricadenti nel perimetro consortile;

c) quattro rappresentanti delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative in sede nazionale.

Partecipa alle sedute del consiglio dei delegati, con voto consultivo, il direttore del consorzio.

Gli organi, gli enti e le organizzazioni predette debbono designare i rispettivi rappresentanti entro quindici giorni dalla comunicazione, disposta dal consorzio a mezzo lettera raccomandata, delle avvenute elezioni.

La comunicazione di cui al comma precedente dovrà essere effettuata entro cinque giorni dalla proclamazione degli eletti.

Trascorso il termine di cui al precedente quinto comma il consiglio dei delegati è validamente costituito anche se non siano ancora stati nominati i membri di diritto.

Art. 18.

I membri elettivi del consiglio dei delegati sono eletti fra gli aventi diritto al voto, con votazione pro capite.

Il voto è segreto e personale e non può essere esercitato mediante delega se non nei casi previsti dall'articolo successivo.

Ai fini dell'elezione gli aventi diritto al voto sono suddivisi in tre sezioni a seconda del diverso carico contributivo, nei modi stabiliti dallo statuto.

In ogni caso nella sezione intermedia saranno inclusi soltanto i consorziati proprietari ed imprenditori agricoli il cui onere contributivo sia compreso tra quello dell'azienda con un livello occupazionale di 150 giornate lavorative annue e quello dell'azienda con un livello occupazionale di 600 giornate lavorative annue.

Ad ogni sezione è attribuito, sul totale dei delegati da eleggere, il numero di delegati che sarà stabilito dallo statuto tenendo conto della contribuenza complessiva della sezione e, comunque, attribuendo alla sezione intermedia almeno il 40 per cento del totale dei delegati.

Art. 19.

Hanno diritto al voto tutti coloro che fanno parte dell'assemblea ai sensi dell'art. 16 della presente legge.

Ogni avente diritto al voto può delegare per l'esercizio dello stesso un altro avente diritto al voto iscritto nella stessa sezione; non si può disporre, comunque, di più di una delega. I coltivatori diretti possono conferire la delega anche a familiari conviventi.

In caso di mezzadria il proprietario può conferire la delega al mezzadro.

Le deleghe sono conferite con atto scritto e la firma del delegante deve essere autenticata nelle forme previste dalla legge.

Per le persone giuridiche, per i minori e gli interdetti il diritto di voto è esercitato dai rispettivi rappresentanti; per i falliti e per coloro che sono sottoposti ad amministrazione giudiziaria il diritto di voto è esercitato rispettivamente dal curatore o dall'amministratore.

In caso di comunione è ammessa una delega congiunta a favore di uno dei comproprietari. In assenza di delega si considera quale rappresentante il primo intestatario della partita catastale relativa alla comunione.

Art. 20.

L'elezione del consiglio dei delegati si svolge separatamente e contemporaneamente sezione per sezione, su presentazione di liste concorrenti di candidati compresi presi fra gli iscritti negli elenchi degli aventi diritto al voto della rispettiva sezione.

Le liste dei candidati debbono essere presentate da non meno di 30 e non più di 50 consorziati aventi diritto al voto.

Nel caso di sole due liste concorrenti, alla lista dei candidati che, all'interno di ciascuna sezione, ha conseguito il maggior numero di voti, sono assegnati i seggi in proporzione ai voti riportati, con il limite massimo di due terzi.

Nel caso vi siano più di due liste concorrenti, ferma restando l'attribuzione del 50 per cento alla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, alle altre liste sarà attribuito il restante 50 per cento dei delegati in proporzione ai voti riportati.

Nel caso di presentazione di una sola lista, gli elettori possono dare il loro voto di preferenza anche ai consorziati appartenenti alla medesima sezione non compresi nella lista presentata.

Art. 21.

Sono eletti nell'ambito di ciascuna lista, i candidati che ottengono il maggior numero di voti preferenziali.

In caso di parità di voti preferenziali è eletto il candidato iscritto a ruolo per maggior contribuenza.

Art. 22.

Entro otto giorni dalla data di svolgimento delle elezioni, i verbali relativi alle operazioni elettorali sono trasmessi in copia all'assessore dell'agricoltura e riforma agro-pastorale, il quale, in caso di accertate irregolarità, provvede all'annullamento delle elezioni.

Avverso i risultati delle operazioni elettorali è ammesso ricorso all'assessore predetto entro trenta giorni dalla data di pubblicazione dei risultati sull'albo consortile.

Esaminati gli atti relativi alle operazioni elettorali e gli eventuali ricorsi di cui al comma precedente, l'assessore dell'agricoltura e riforma agro-pastorale, con proprio decreto, dispone l'insediamento del consiglio dei delegati.

Nel caso in cui alle elezioni non partecipi almeno il 25 per cento degli aventi diritto al voto, l'assessore regionale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale deve disporne la ripetizione.

Art. 23.

Il consiglio dei delegati resta in carica cinque anni e i suoi membri sono rieleggibili.

Il delegato eletto, che per qualsiasi motivo cessi dalla carica è sostituito dal primo dei candidati non eletti nella medesima lista.

Art. 24.

Il consiglio dei delegati nella sua prima riunione elegge il presidente e due vice presidenti del consorzio tra i membri eletti dall'assemblea, di cui uno della minoranza.

Nella stessa riunione, elegge gli altri componenti la deputazione amministrativa, con voto limitato a non più di due terzi dei membri da eleggere, garantendo in ogni caso la presenza della minoranza.

Partecipa alle sedute della deputazione, con voto consultivo, il direttore del consorzio.

Il numero dei componenti la deputazione amministrativa è stabilito dallo statuto di ciascun consorzio.

Art. 25.

Il collegio dei revisori dei conti è composto da tre membri effettivi e due supplenti nominati dal consiglio dei delegati. Essi devono essere scelti tra professionisti iscritti all'albo dei dottori commercialisti o dei ragionieri o nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti di cui al regio decreto-legge 24 luglio 1936, n. 1548, e successive modificazioni.

La costituzione del collegio dei revisori dei conti dei consorzi avviene con decreto dell'assessore dell'agricoltura che designa tra i membri effettivi, di cui al comma precedente, il presidente del collegio.

I membri nominati durano in carica cinque anni e possono essere riconfermati per un solo successivo mandato.

Art. 26.

Le funzioni di vigilanza e tutela sui consorzi di bonifica sono esercitate dalla Regione nei modi stabiliti dalla legge regionale 23 ottobre 1978, n. 62.

Per assicurare il funzionamento e la regolare attuazione dei fini istituzionali, l'assessore dell'agricoltura e riforma agro-pastorale, qualora gli organi preposti siano inadempienti, può disporre in via sostitutiva, previa diffida, il compimento degli atti di loro competenza.

Art. 27.

Contro le deliberazioni degli organi dei consorzi è ammessa opposizione da proporsi entro trenta giorni a decorrere dal primo giorno successivo al periodo di pubblicazione delle deliberazioni.

L'organo che ha adottato il provvedimento impugnato decide sulle opposizioni alla sua prima riunione e comunque non oltre trenta giorni dalla presentazione delle opposizioni.

L'opposizione sospende l'esecutività del provvedimento impugnato.

Contro le deliberazioni che decidono sulle opposizioni è ammesso ricorso all'assessore dell'agricoltura e riforma agro-pastorale entro trenta giorni dalla data di notificazione o dalla comunicazione in via amministrativa dell'atto impugnato o da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

L'assessore dell'agricoltura e riforma agro-pastorale decide nei termini e con le modalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199.

Art. 28.

Qualora nella gestione dei consorzi di bonifica vengano riscontrate gravi irregolarità, non sanabili per mezzo dei controlli sostitutivi previsti dal precedente art. 26, e negli altri casi contemplati dalla legislazione vigente, su proposta dell'assessore dell'agricoltura e riforma agro-pastorale, il presidente della giunta regionale, previa deliberazione della giunta stessa, può disporre lo scioglimento degli organi di amministrazione dei consorzi.

Con il decreto di scioglimento si provvede alla nomina di un commissario straordinario incaricato dell'amministrazione dell'ente che deve convocare entro sei mesi l'assemblea dei consorziati per l'elezione del nuovo consiglio.

Il termine di convocazione non può essere prorogato dalla giunta regionale se non per comprovate necessità.

Il commissario straordinario rimane in carica fino all'insediamento dei nuovi organi consortili.

Art. 29.

Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge tutti i consorzi di bonifica devono provvedere a quanto segue:

a) alla modifica dei rispettivi statuti adeguandoli rigorosamente a quanto disposto nella presente legge;

b) alla convocazione straordinaria dell'assemblea generale dei consorziati per l'elezione dei nuovi delegati dei rispettivi consigli.

Trascorso il termine di cui sopra senza che i consorzi abbiano provveduto a compiere gli adempimenti di cui ai punti *a*) e *b*) del primo comma, con decreto dell'assessore dell'agricoltura e riforma agro-pastorale, nel rispetto delle procedure previste dalla legge regionale 7 gennaio 1977, n. 1, si provvederà alla nomina di un commissario *ad acta* presso i consorzi di bonifica i cui organi di amministrazione ordinaria non risultino scaduti dal proprio mandato alla data di entrata in vigore della presente legge.

Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge e con le medesime procedure di cui al comma precedente con decreto dell'assessore dell'agricoltura e riforma agro-pastorale, sarà provveduto alla nomina di commissari straordinari regionali in sostituzione degli organi consortili che alla data dell'approvazione della legge siano scaduti dal loro mandato.

I commissari *ad acta* ed i commissari straordinari, nell'esercizio del proprio mandato, si avvarranno della collaborazione di consulte consortili che, nei consorzi i cui organi di amministrazione ordinaria non siano scaduti dal mandato, saranno costituite dalle deputazioni amministrative in carica.

Titolo III

NORME TRANSITORIE

Art. 30.

Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, per il miglior conseguimento dei fini istituzionali e per la realizzazione di più idonei ed efficienti organismi tecnico-amministrativi, l'amministrazione regionale provvederà a fusioni fra i consorzi esistenti in Sardegna in modo da adeguare le loro dimensioni territoriali alle finalità della presente legge.

Alla fusione si provvederà, previa consultazione dei consorzi interessati, su proposta dell'assessore dell'agricoltura e riforma agro-pastorale, sentita la commissione consiliare competente, con decreto del presidente della giunta regionale, previa deliberazione della giunta stessa.

Nel provvedere alle fusioni di cui al precedente comma si dovrà tendere, anche mediante estensione dei limiti dei comprensori consortili, alla coincidenza di essi con unità idrografiche funzionali e con le circoscrizioni territoriali degli organismi comprensoriali, delle comunità montane e delle province.

I provvedimenti di fusione non fanno venir meno i diritti acquisiti dal personale dipendente in servizio al momento della fusione.

Art. 31.

Per consentire l'immediato funzionamento dei consorzi risultanti dalle fusioni di cui all'articolo precedente, l'assessore dell'agricoltura e riforma agro-pastorale, disporrà, contemporaneamente ai provvedimenti di fusione, l'adozione di uno schema di nuovo statuto conforme alle norme della presente legge.

Lo statuto deve contenere la normativa relativa alla composizione ed al funzionamento degli organi di amministrazione straordinaria, per il periodo necessario alla costituzione ed insediamento degli organi di amministrazione ordinaria che, in ogni caso, non potrà essere superiore ad un anno dall'avvenuta fusione.

Titolo IV

DISPOSIZIONI FINANZIARIE

Art. 32.

Nello stato di previsione della spesa dell'assessore dell'agricoltura e riforma agro-pastorale del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1984 saranno istituiti i seguenti capitoli:

Cap. 06261 (Tit. 1 - sez. 6 - cat. 05 - sett. 10) - Contributi per la riduzione dei canoni delle utenze irrigue;

Cap. 06262 (Tit. 1 - sez. 6 - cat. 05 - sett. 10) - Contributi per la riduzione dei costi di gestione dell'irrigazione con acque provenienti da pozzi, fiumi o altri invasi privati.

Successivamente all'approvazione del bilancio della Regione per il 1984, con decreto dell'assessore della programmazione, bilancio e assetto del territorio, saranno attribuiti ai sopraindicati capitoli le rispettive somme di L. 3.500.000.000 e 500.000.000.

Alla relativa spesa si farà fronte, ai sensi dell'art. 30 della legge regionale 5 maggio 1983, n. 11, con l'utilizzo della disponibilità sussistente sul cap. 03018 del bilancio della Regione per il 1983 e con la corrispondente riduzione della riserva prevista al punto 1 della tabella *C* allegata alla legge regionale 10 maggio 1983, n. 12 (legge finanziaria).

La denominazione del capitolo del bilancio della Regione per il 1984 corrispondente al cap. 06245 del bilancio della Regione per il 1983 è modificata nel modo seguente:

« Contributi per la manutenzione e l'esercizio di opere di bonifica indipendentemente dalla dichiarazione di compimento (art. 2, regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215; legge 27 dicembre 1977, n. 984, e art. 13 della presente legge) ».

Detto capitolo è classificato nella categoria 05.

Gli stanziamenti per le provvidenze previste dagli articoli 8 e 12 della presente legge verranno autorizzati per il quadriennio 1984-87; ai relativi oneri si farà fronte mediante l'utilizzazione di quote degli stanziamenti destinati al settore irrigazione dalla legge 27 dicembre 1977, n. 984.

Agli oneri derivanti dall'applicazione dell'art. 13 della presente legge per l'anno 1983 e per quelli successivi si fa fronte con le disponibilità già destinate alla manutenzione delle opere di bonifica.

Art. 33.

Restano ferme in quanto applicabili le norme di legge statali in materia di bonifica non contrastanti con la presente legge, anche se non espressamente richiamate.

Art. 34.

La presente legge entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Cagliari, addì 14 maggio 1984

ROJCH

LEGGE REGIONALE 14 maggio 1984, n. 22.
Norme per la classificazione delle aziende ricettive.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 21 *del* 15 *maggio* 1984)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.
Attività ricettiva

Agli effetti della presente legge si definisce attività ricettiva quella diretta alla produzione ed all'offerta al pubblico di ospitalità intesa come prestazione di alloggio e di servizi connessi.

Le aziende organizzate per l'esercizio dell'attività ricettiva si distinguono in aziende ricettive alberghiere e in aziende ricettive all'aria aperta e si classificano, nell'interesse pubblico e ai fini di una corretta informazione, secondo quanto previsto nei successivi articoli e nelle allegate tabelle *A, B, C, D* ed *E*, che fanno parte integrante della presente legge.

Art. 2.
Aziende ricettive alberghiere

Sono aziende ricettive alberghiere gli esercizi pubblici a gestione unitaria che con l'osservanza di quanto previsto dalla presente legge offrono ospitalità al pubblico in uno o più stabili o parti di stabili.

La gestione unitaria dell'azienda può, fra l'altro, comprendere servizi di ristorante e bar.

Ai fini della classifica le aziende ricettive alberghiere devono possedere i seguenti requisiti minimi:

capacità ricettiva non inferiore a sette camere;

almeno un servizio igienico ogni dieci posti letto;

un lavabo con acqua calda e fredda in ogni camera;

un locale ad uso comune;

impianti tecnologici e numero di addetti adeguati e qualificati al funzionamento delle strutture.

Art. 3.
Specificazione delle aziende ricettive alberghiere

Le aziende ricettive alberghiere si distinguono in due tipi: alberghi e residenze turistiche alberghiere.

Sono alberghi le aziende che forniscono alloggio ai clienti in unità abitative costituite da camere anche dotate di eventuali locati e servizi accessori, con esclusione di cucina o posto-cottura, purché posseggano i requisiti indicati nelle tabelle *A* e *B* dell'allegato.

Possono assumere la denominazione di «villaggio albergo» gli alberghi caratterizzati dalla centralizzazione dei principali servizi in funzione di unità abitative dislocate in più stabili e dall'inserimento dell'insieme ricettivo in un'unica area recintata e attrezzata per il soggiorno e lo svago della clientela.

Possono assumere la denominazione di «motel» gli alberghi particolarmente attrezzati per la sosta e l'assistenza delle autovetture o delle imbarcazioni, e che assicurino uno standard minimo di servizi di assistenza meccanica, di rifornimento carburanti e di parcheggio per un numero di automobili o di imbarcazioni superiore del 10 per cento a quello delle unità abitative, nonché servizi di bar, ristorante o tavola calda e fredda.

Sono residenze turistiche alberghiere le aziende che forniscono alloggio ai clienti in unità abitative costituite da uno o più locali con cucina e posto-cottura, purché posseggano i requisiti indicati nelle tabelle *A* e *C* allegate alla presente legge.

Nelle residenze turistiche alberghiere non può essere fornita ospitalità per periodi inferiori a sette giorni.

Con proprio decreto, da comunicarsi tempestivamente ai comuni interessati, il presidente della giunta regionale potrà autorizzare deroghe particolari al limite di cui al comma precedente in occasione di avvenimenti o manifestazioni tali da poter determinare la contingente insufficienza delle altre strutture ricettive locali.

Ad esclusione del villaggio albergo, come definito al terzo comma del presente articolo, gli esercizi alberghieri possono svolgere la propria attività, oltreché nella sede principale, o «casa-madre», ove sono di regola allogati i servizi di ricevimento e portineria e gli altri servizi generali di cui si avvalgono gli ospiti, anche in dipendenze.

Le dipendenze possono essere ubicate in immobili diversi da quello ove è posta la sede principale, o anche in una parte separata dello stesso immobile quando ad essa si accede da un diverso ingresso.

Rispetto alla «casa-madre» le dipendenze devono essere ubicate a non più di 50 metri di distanza e comunque non oltre i metri 100.

Art. 4.
Aziende ricettive all'aria aperta

Sono aziende ricettive all'aria aperta gli esercizi pubblici a gestione unitaria che, con l'osservanza di quanto previsto dalla presente legge, offronto ospitalità al pubblico in aree recintate ed attrezzate per fornire alloggio sia in propri allestimenti minimi sia in spazi atti ad ospitare clienti muniti di mezzo di pernottamento autonomi e mobili.

La gestione unitaria dell'azienda può, fra l'altro, comprendere servizi di ristorante, spaccio, bar e svago.

Le aziende ricettive all'aria aperta devono essere allestite in locali salubri, a conveniente distanza da stabilimenti industriali, ospedali, case di cura e di riposo, chiese, caserme e cimiteri; le recinzioni devono essere completate con idonee schermature (siepi o altro) in corrispondenza di strade, piazze e spazi abitati in genere.

Art. 5.
Specificazione delle aziende ricettive all'aria aperta

Le aziende ricettive all'aria aperta si distinguono in due tipi: villaggi turistici e campeggi.

Sono villaggi turistici le aziende organizzate per la sosta ed il soggiorno, in tende o caravan od altri manufatti realizzati in materiale leggero o in muratura tradizionale vincolati o non vincolati permanentemente al suolo, di turisti che non utilizzano propri mezzi di pernottamento, purché detti esercizi posseggano i requisiti indicati nelle tabelle *A* e *D* allegate alla presente legge.

Sono campeggi le aziende organizzate per la sosta ed il soggiorno di turisti provvisti di tenda o di altri mezzi autonomi di pernottamento che siano trasportabili dal turista per via ordinaria senza ricorrere a trasporto eccezionale, purché detti esercizi posseggano i requisiti indicati nelle tabelle *A* ed *E* allegate alla presente legge.

Art. 6.

Casi consentiti di promiscuità

Negli alberghi è consentita la presenza di unità abitative dotate di cucina o posto-cottura, nel limite di una capacità ricettiva non superiore al 15 per cento di quella complessiva dell'esercizio.

Nelle residenze turistiche alberghiere è consentita la presenza di unità abitative non dotate di cucina o posto-cottura, nel limite di una capacità ricettiva non superiore al 15 per cento di quella complessiva dell'esercizio.

Nei villaggi turistici è consentita la presenza di piazzuole utilizzabili da turisti forniti di mezzi di pernottamento propri tipici dei campeggi, nel limite di una capacità ricettiva non superore al 25 per cento di quella complessiva dell'esercizio.

Nei campeggi è consentita la presenza di tende o caravan o altri manufatti in muratura e non, installate a cura della gestione quali mezzi sussidiari di pernottamento, nel limite di una capacità ricettiva non superiore al 25 per cento di quella complessiva dell'esercizio.

Art. 7.

Classificazione delle aziende ricettive

Le aziende ricettive sono classificate dai comuni territorialmente competenti in diversi livelli, contrassegnati con un numero di stelle variabile da uno a cinque, in relazione al tipo di appartenenza e ai requisiti posseduti valutati secondo quanto previsto nelle tabelle allegate alla presente legge.

I requisiti presi in considerazione ai fini della classificazione si distinguono in «requisiti obbligati», predeterminati e necessari per ciascun livello di classificazione, e in «requisiti fungibili», che concorrono alla formazione del punteggio complessivo in base al quale viene determinata la classificazione.

I livelli di classificazione attribuibili sono rispettivamente: cinque per gli alberghi (da 1 a 5 stelle), tre per le residenze turistiche alberghiere (da 2 a 4 stelle), tre per i villaggi turistici (da 2 a 4 stelle) e quattro per i campeggi (da 1 a 4 stelle).

Gli alberghi classificati a cinque stelle, se in possesso di adeguati standards — ricompresi fra quelli indicati nella allegata tabella *F* — tipici degli esercizi di classe internazionale, possono assumere la denominazione «lusso».

Il comune autorizza l'assunzione della denominazione «lusso» previo nulla osta della giunta regionale la quale vi provvede, sentito il parere di apposita commissione tecnica presieduta dall'assessore del turismo o suo delegato e composta da 6 esperti di cui 4 designati dalle associazioni di categoria più rappresentative a livello regionale. La commissione è nominata dal presidente della giunta regionale su proposta dell'assessore del turismo e dura in carica cinque anni.

La tabella *A* allegata alla presente legge indica il punteggio minimo complessivo, riferito sia ai requisiti obbligati sia a quelli fungibili, necessario per conseguire le diverse classficazioni.

Le tabelle *B, C, D, E*, allegate alla presente legge indicano, rispettivamente per residenze turistiche alberghiere, i villaggi turistici e campeggi, i requisiti presi in considerazione ai fini della classificazione, con i relativi punteggi.

Vengono contrassegnate con una stella le mini aree di sosta che hanno un minimo di dieci e un massimo di trenta piazzuole e svolgono la propria attività integrata anche con altre attività extraturistiche, a supporto del turismo campeggistico itinerante, rurale ed escursionistico.

I campeggi e i villaggi turistici assumono la denominazione aggiuntiva «A» (annuale) quando sono autorizzati ad esercitare la proprio attività per l'intero arco dell'anno. La chiusura temporanea dei complessi di cui al presente comma può essere consentita per un periodo di tre mesi all'anno a scelta dell'operatore e deve essere indicata nelle insegne del complesso.

Per gli esercizi alberghieri con dipendenza, la classificazione della «casa-madre» e delle singole dipendenze viene effettuata separatamente tenendo conto dei reciproci rapporti funzionali. Alle dipendenze non può essere attribuita una classifica superiore a quella della «casa madre».

L'attribuzione di un livello di classificazione è obbligatoria ai fini nel rilascio della licenza d'esercizio.

Il provvedimento di classificazione delle aziende ricettive è adottato dal sindaco del comune competente per territorio, che potrà acquisire il parere dell'ente provinciale per il turismo competente per territorio.

Art. 8.

Denominazione degli esercizi ricettivi

Le denominazioni dei nuovi esercizi ricettivi e le eventuali variazioni alle denominazioni degli esercizi esistenti devono essere preventivamente approvate dal sindaco del comune competente al fine di evitare omonimie fra i diversi esercizi e di non consentire l'inserimento nelle denominazioni stesse di indicazioni atte a creare incertezze sulla natura e sul livello di classificazione degli esercizi.

Art. 9.

Validità e revisione della classificazione

La classificazione degli esercizi ricettivi ha validità per un quinquennio a partire dal 1° gennaio 1985 e viene rinnovata per i quinquenni successivi.

Le operazioni relative devono essere espletate nel semestre precedente ciascun quinquennio.

Qualora nel corso del quinquennio si verifichino variazioni nelle condizioni che hanno dato luogo alla classificazione di un esercizio, o qualora venga accertato che l'esercizio non possiede tutti i requisiti corrispondenti al livello di classificazione attribuito, si procede, a domanda o d'ufficio, ad una nuova classificazione dell'esercizio.

Le classificazioni attribuite nel corso del quinquennio, sia in sede di revisione che per nuovi esercizi, hanno effetto fino al compimento del quinquennio stesso.

Non si procede a revisioni di classifica nell'ultimo anno del quinquennio.

Art. 10.

Attrezzature, impianti ed arredi

Le attrezzature e gli impianti degli esercizi ricettivi devono risultare in buone condizioni di funzionamento e di manutenzione; la qualità degli arredi deve essere adeguata al livello di classificazione del singolo esercizio.

Qualora vengano rilevate situazioni non rispondenti a quanto prescritto dal comma precedente, il sindaco dispone, previa diffida ad effettuare i necessari adeguamenti entro un congruo termine, la declassificazione dell'azienda al livello immediatamente inferiore a quello spettantele in base alle altre disposizioni della presente legge o, in caso di deficienze gravi o di aziende già classificate al livello più basso, la sospensione della licenza di esercizio per un periodo non superiore a tre mesi.

Art. 11.

Denuncia dei requisiti

I titolari delle aziende ricettive o i loro rappresentanti devono, entro il 30 giugno dell'anno nel quale scade il quinquennio di classificazione, far pervenire al comune, unitamente alla richiesta di assegnazione di un determinato livello di classificazione, una denuncia dei requisiti nella quale sono indicati tutti gli elementi necessari per la classificazione ai sensi della presente legge.

Analoga denuncia deve essere inoltrata nel termine di trenta giorni ogni qualvolta siano sopravvenute modifiche alle strutture, alle attrezzature o ad ogni altro requisito precedentemente denunciato.

Entro il termine di sessanta giorni dalla presentazione della denuncia dei requisiti il sindaco può richiedere agli interessati ulteriori elementi di valutazione nonché accertare, mediante sopralluoghi da effettuarsi in contraddittorio con gli interessati, i dati indispensabili per l'attribuzione della classifica.

Per i nuovi esercizi la classificazione viene provvisoriamente valutata sulla base del progetto tecnico e degli elementi presentati ai fini dell'ottenimento della concessione ad edificare, integrati da una dichiarazione dell'imprenditore sulla qualità e quantità delle prestazioni per il funzionamento dell'esercizio. Il provvedimento formale di classificazione viene adottato, previ gli opportuni accertamenti, sulla base della denuncia dei requisiti che l'imprenditore presenterà nel termine di trenta giorni dall'ultimazione dei lavori, corredandola con piante e sezioni dell'unità immobiliare in scala uno a cento, quotate e con indicazione della specifica utilizzazione e della superficie netta delle camere o delle piazzole e dei locali di servizio.

Per le singole dipendenze degli esercizi alberghieri devono essere presentate denunce separate.

Le denunce devono essere compilate su moduli appositi predisposti dalla Regione.

Il provvedimento formale di classificazione o di non classificazione è adottato dal sindaco entro sessanta giorni dalla richiesta.

In caso di inerzia del sindaco, i poteri sostitutivi sono esercitati dall'assessore regionale del turismo previo invito ad adempiere entro un congruo termine.

Scaduto il termine fissato, l'assessore regionale del turismo, sentito il sindaco, adotta il provvedimento entro sessanta giorni dalla scadenza del predetto termine.

Avverso il provvedimento di cui al comma precedente è ammesso ricorso alla giunta regionale.

Art. 12.

Determinazione e pubblicità della classifica

Il provvedimento concernente la classificazione, la revisione e la declassificazione degli esercizi ricettivi è atto definitivo e deve essere notificato al titolare del singolo esercizio, pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna e comunicato alla Regione - Assessorato del turismo, agli enti provinciali per il turismo, nonché, ove esista, all'Azienda autonoma di cura, soggiorno e turismo. Avverso il provvedimento di classificazione, entro trenta giorni dalla notifica, o dalla data di pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna, potranno ricorrere all'assessorato del turismo della Regione autonoma della Sardegna il titolare dell'esercizio classificato, il proprietario dell'immobile e/o dell'azienda e i titolari degli altri esercizi ricettivi della Regione.

Nel bimestre successivo al termine previsto per la classificazione quinquennale l'assessore regionale del turimo approva con proprio decreto l'elenco regionale degli esercizi ricettivi, distinti per tipo e livello di classificazione, copia del quale viene trasmessa all'Enit e all'Istat. Analoga procedura viene seguita annualmente, fatta eccezione per l'ultimo anno del quinquennio, per nuove classificazioni, revisioni di classifica e declassificazioni.

I provvedimenti di cui al comma precedente sono pubblicati nel Bollettino ufficiale della Regione.

Art. 13.

Insegna ed altre indicazioni per il pubblico

Fermo restando quanto prescritto dalla vigente normativa in materia di pubblicità dei prezzi, negli esercizi ricettivi devono essere esposti in modo ben visibile:

all'esterno: segno distintivo comprendente l'indicazione del tipo, della classificazione e la denominazione dell'esercizio;

all'interno, nella zona di ricevimento degli ospiti:

licenza di esercizio;

copia della denuncia dei requisiti, vistata dal sindaco del comune competente;

prospetto della capacità ricettiva dell'esercizio, vistato dal sindaco del comune competente e corredato da planimetria in caso di villaggi albergo, villaggi turistici e campeggi, con specificazione della capacità ricettiva delle singole unità abitative numerate progressivamente, ad eccezione dei campeggi, per i quali è sufficiente l'indicazione nella planimetria della numerazione delle singole piazzole;

cartina geografica della zona, recapito di un medico, di una farmacia, dell'ufficio postale ed altre eventuali indicazioni di servizi ottenibili nella zona, limitatamente agli esercizi ubicati in frazioni o in località isolate.

Il segno distintivo di cui al comma precedente è approvato, per le rispettive tipologie, secondo l'allegata tabella *G*.

Art. 14.

Sanzioni

E' soggetto all'applicazione di una sanzione pecuniaria amministrativa, da L. 500.000 a L. 3.000.000 il titolare di un esercizio ricettivo che:

a) non espone il segno distintivo o una o più delle altre indicazioni prescritte dall'art. 13 della presente legge;

b) nel segno distintivo esposto fa risultare indicazioni non corrispondenti a quelle riconosciute dal comune;

c) al di fuori delle ipotesi previste alle precedenti lettere *a*) e *b*), attribuisce al proprio esercizio, con scritti o stampati ovvero pubblicamente in qualsiasi altro modo, un tipo, una classificazione o requisiti diversi da quelli propri dell'esercizio;

d) non fa pervenire nei termini prescritti la denuncia di cui all'art. 11, o vi espone elementi non veritieri;

e) non fornisce al comune le informazioni richieste o non consente gli accertamenti disposti ai fini della classificazione;

f) dota le unità abitative destinate agli ospiti di un numero di posti letto superiore a quello autorizzato, come indicato nel prospetto della capacità ricettiva di cui all'art. 13 o comunque eccede i limiti della capacità ricettiva complessiva, quale risulta dal prospetto di cui all'art. 13.

Nel caso di violazioni di cui alle lettere *a*), *b*) ed *e*) del precedente comma, può essere disposta dal comune, previa diffida, la sospensione della licenza di esercizio per un periodo non superiore ai tre mesi.

E' soggetto all'applicazione di una sanzione pecuniaria amministrativa da L. 60.000 a L. 300.000 il titolare di un esercizio ricettivo che:

1) adotta la denominazione del proprio esercizio senza l'approvazione di cui all'art. 8;

2) omette di indicare nel materiale pubblicitario eventualmente realizzato per suo conto il tipo e la classificazione riconosciuti all'esercizio.

Chiunque attribuisce ad un proprio complesso immobiliare e ne pubblicizza in qualsiasi forma la qualificazione di azienda ricettiva, in violazione alle norme della presente legge, è soggetto alle sanzioni di cui al primo comma.

In caso di recidiva specifica nelle infrazioni di cui al presente articolo e a quelle del precedente art. 10, il sindaco può disporre la revoca della licenza di esercizio.

Art. 15.

Vigilanza e applicazione delle sanzioni

Ferme restando le attribuzioni degli organi statali per gli aspetti di rispettiva competenza, i comuni esercitano la vigilanza sull'applicazione delle disposizioni della presente legge nell'ambito dei rispettivi territori.

I proventi delle sanzioni di cui alla presente legge sono interamente devoluti ai comuni.

Art. 16.

Vincoli di destinazione

Per gli esercizi ricettivi gravati da vincoli di destinazione previsti da leggi statali o regionali di incentivazione della ricettività, la giunta regionale, su proposta dell'assessore regionale del turismo, qualora ne riconosca l'opportunità ai fini turistici, può autorizzare, sentito il comune competente, la conversione da un tipo all'altro di quelli previsti dalla presente legge, fermi rimanendo i vincoli suddetti.

Art. 17.

Aziende ubicate nel territorio di più comuni

Per le aziende ricettive che eventualmente insistano sul territorio di più comuni, le competenze di cui alla presente legge sono esercitate dal sindaco del comune nel quale è ubicato l'ingresso principale dell'esercizio.

Art. 18.

Disciplina delle aziende ricettive

Per quanto non previsto dalla presente legge, le aziende ricettive alberghiere e, ai sensi dell'art. 1, ultimo comma, della legge 21 marzo 1958, n. 326, le aziende ricettive all'aria aperta sono assoggettate alla preesistente disciplina delle aziende alberghiere, in quanto applicabile.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 19.

Classificazione degli esercizi ricettivi

La classificazione degli esercizi ricettivi prevista dalla presente legge è operante a partire dal 1° gennaio 1985.

A tal fine le necessarie operazioni di classificazione sono compiute nel semestre che precede la data suddetta, sulla scorta delle denunce dei requisiti che i titolari delle aziende ricettive esistenti devono presentare entro il 30 giugno 1984.

Art. 20.

Esercizi esistenti

Il limite di distanza stabilito dall'ultimo comma dell'art. 3 non si applica alle dipendenze esistenti o in corso di costruzione alla data di entrata in vigore della presente legge.

Gli esercizi ricettivi assoggettati a vincoli di destinazione alberghiera ai sensi di leggi statali o regionali di incentivazione della ricettività, che non raggiungano il minimo di requisiti previsti dalla presente legge, vengono classificati nel livello più basso per tutta la durata del vincolo, salvo che nel frattempo non abbiano provveduto a dotarsi dei requisiti necessari per una classificazione superiore.

In sede di prima applicazione della presente legge le aziende alberghiere che difettano di alcuno dei requisiti obbligati per ottenere la classifica al livello secondo le comparazioni sottoindicate, possono, a richiesta, ottenere la classifica in base a dette comparazioni, a condizioni che i requisiti in possesso totalizzino il punteggio minimo previsto per i singoli livelli dell'allegato quadro di classificazione e che si dotino dei requisiti obbligati mancanti entro il 31 dicembre 1984:

albergo di lusso:	a 5 stelle
albergo di I categoria	» 4 »
albergo di II categoria e pensione di I categoria	» 3 »
albergo di III categoria e pensione di II categoria	» 2 »
albergo di IV categoria, pensione di III categoria e locande	» 1 »

Gli esercizi alberghieri classificati ai sensi delle leggi vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge che abbiano meno di sette camere sono classificati provvisoriamente nel livello corrispondente ai requisiti posseduti, a condizione che presentino un progetto di adeguamento da realizzarsi entro il 31 dicembre 1986.

Gli esercizi alberghieri classificati ai sensi delle leggi vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge che non abbiano un lavabo con acqua calda e fredda in ogni camera sono classificati provvisoriamente nel livello più basso, a condizione che presentino un progetto di adeguamento da realizzarsi entro il 31 dicembre 1985.

Per gli esercizi classificati ai sensi del comma precedente non sono concessi contributi regionali se non per iniziative comprendenti gli interventi necessari per ottenere una classificazione.

Trascorsi inutilmente i termini di cui sopra, il comune provvede alla revisione della classifica per le aziende alberghiere classificate da cinque a due stelle e alla revoca della classifica, con conseguente revoca della licenza, per le aziende classificate a una stella.

I vincoli di cui al secondo comma eventualmente gravanti su esercizi ricettivi permangono su tali esercizi anche se in sede di prima classificazione ai sensi della presente legge ne venga riconosciuta l'appartenenza ad una tipologia diversa da quella originaria.

I villaggi turistici autorizzati prima dell'entrata in vigore della presente legge possono mantenere tale qualificazione anche se dotati di strutture non conformi alla prescrizione di cui all'art. 5, secondo comma, salvo che risultino in possesso di tutti i requisiti propri della ricettività alberghiera.

La deroga di cui al comma precedente opera esclusivamente per le costruzioni già esistenti alla data ivi indicata e non per eventuali successivi rifacimenti o ampliamenti.

Art. 21.

Attività ricettiva senza lucro

Fino a quando non venga provveduto con altra legge regionale, l'attività ricettiva svolta senza fini di lucro resta disciplinata dalla legge 21 marzo 1958, n. 326, e dal decreto del Presidente della Repubblica 20 giugno 1961, n. 869, nonché dal decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno 1979, n. 348.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Cagliari, addì 14 maggio 1984

ROJCH

(*Omissis*).

(2889)

LEGGE REGIONALE 17 maggio 1984, n. 23.

Modifiche alla legge regionale 6 marzo 1979, n. 7, recante norme per l'elezione del consiglio regionale.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione* **n. 22** *del* 17 *maggio* 1984)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il terzo comma dell'art. 2 della legge regionale 6 marzo 1979, n. 7, è sostituito dal seguente:

« Il numero dei consiglieri regionali spettante a ciascun collegio è determinato in ragione di uno ogni 20.000 abitanti o frazione superiore ai 10.000, calcolato in base agli ultimi dati ufficiali dell'Istituto centrale di statistica, e la loro attribuzione alle liste concorrenti nell'ambito di ciascun collegio avviene secondo le modalità e le procedure di cui agli articoli 73, 78 e 79 della presente legge ».

Art. 2.

All'articolo 4 della legge regionale 6 marzo 1979, n. 7, è cessata la dizione « annuale ».

Art. 3.

All'articolo 7 della legge regionale 6 marzo 1979, n. 7, la dizione contenuta al primo ed al terzo comma « da due esperti » è sostituita con la dizione « da uno o più esperti ».

All'articolo 7 della legge regionale 6 marzo 1979, n. 7, dopo l'ultimo comma, è aggiunto il seguente:

« Ai predetti uffici può essere aggregato, con decreto del proprio presidente, altro personale nel numero strettamente necessario per un più sollecito espletamento delle rispettive operazioni ».

Art. 4.

Alla lettera *b*) dell'articolo 32 della legge regionale 6 marzo 1979, n. 7, è aggiunta la seguente dizione: « ...nonché i dipendenti dell'amministrazione regionale addetti al servizio elettorale ».

Art. 5.

All'articolo 33 della legge regionale 6 marzo 1979, n. 7, è sostituito dal seguente:

« Al presidente dell'ufficio elettorale di sezione è corrisposto dal comune nel quale l'ufficio ha sede, un onorario fisso di lire 75.000 al lordo delle ritenute di legge, oltre al trattamento di missione, se dovuto, nella misura corrispondente a quella che spetta ai dirigenti superiori dell'Amministrazione dello Stato.

A ciascuno degli scrutatori e al segretario, il comune nel quale ha sede l'ufficio elettorale deve corrispondere un onorario fisso di L. 60.000 al lordo delle ritenute di legge.

Se le elezioni da effettuare sono più di una, l'onorario fisso di cui sopra viene elevato a L. 90.000 per il presidente ed a L. 75.000 per gli scrutatori ed il segretario.

Al presidente ed ai componenti del seggio speciale di cui all'articolo 48 spetta un onorario fisso, rispettivamente, di lire 48.000 e di L. 36.000 al lordo delle ritenute di legge, quale che sia il numero delle consultazioni che hanno luogo nel medesimo giorno.

Le spese per il trattamento di missione e l'onorario corrisposti dal comune ai presidenti dei seggi, agli scrutatori ed ai segretari sono rimborsate dall'Amministrazione regionale ».

Art. 6.

Il primo ed il secondo comma dell'articolo 39 della legge regionale 6 marzo 1979, n. 7, sono sostituiti dal seguente:

« Appena accertata la costituzione dell'Ufficio, il presidente dopo aver preso nota sulla lista sezionale degli elettori compresi nell'elenco di cui all'articolo 24, n. 3, apre il pacco delle schede e distribuisce agli scrutatori un numero di schede corrispondente a quello degli elettori iscritti nella sezione, per la loro autenticazione ».

Il quinto comma dell'articolo 39 della legge regionale 6 marzo 1979, n. 7, è sostituito dal seguente:

« Nel processo verbale si fa menzione delle schede firmate da ciascun scrutatore ».

All'ultimo comma dell'articolo 39 della legge regionale 6 marzo 1979, n. 7, è cessata la dizione « numerate e ».

Art. 7.

Il secondo comma dell'articolo 41 della legge regionale 6 marzo 1979, n. 7, è sostituito dal seguente:

« Ha, inoltre, diritto di votare chi presenti una sentenza che lo dichiara elettore della circoscrizione. In tal caso di voto è espresso nella prima sezione del comune di residenza. Ha, altresì, diritto di votare chi presenti una attestazione rilasciata dal sindaco ai sensi dell'articolo 3 della legge 7 febbraio 1979, n. 40 ».

Il terzo comma dell'articolo 41 della legge regionale 6 marzo 1979, n. 7, è sostituito dal seguente:

« Del nominativo degli elettori e degli estremi delle sentenze o delle attestazioni di cui al comma precedente è presa nota nel verbale ».

Art. 8.

L'articolo 43 della legge regionale 6 marzo 1979, n. 7, è così modificato:

« I militari delle forze armate e gli appartenenti a corpi organizzati militarmente per il servizio dello Stato, nonché gli appartenenti alla polizia di stato sono ammessi a votare nel comune in cui si trovano per causa di servizio.

Essi possono esercitare il voto in qualsiasi sezione elettorale, in soprannumero agli elettori iscritti nella relativa lista e con precedenza, previa esibizione del certificato elettorale, e sono iscritti in una lista aggiunta.

E' vietato ad essi di recarsi inquadrati o armati nelle sezioni elettorali.

La loro iscrizione nelle relative liste è fatta a cura del presidente ».

Art. 9.

L'articolo 80 della legge regionale 6 marzo 1979, n. 7, è sostituito dal seguente:

« A ciascun componente ed al segretario degli uffici centrali circoscrizionali e dell'ufficio centrale regionale di cui all'articolo 7 è corrisposto un onorario giornaliero, al lordo delle ritenute di legge, di L. 30.000, a titolo di retribuzione per ogni giorno di effettiva partecipazione ai lavori dei rispettivi consessi.

Ai componenti ed ai segretari dei predetti consessi è inoltre corrisposto, se dovuto, il trattamento di missione inerente alla qualifica rivestita ovvero, se estranei all'Amministrazione dello Stato, nella misura corrispondente a quella che spetta ai direttori di sezione dell'amministrazione predetta.

Ai presidenti degli uffici elettorali di cui al primo comma, a titolo di retribuzione per ogni giorno di effettiva partecipazione ai lavori dei rispettivi consessi, è corrisposto un onorario giornaliero, al lordo delle ritenute di legge, di L. 45.000 nonché, se dovuto, il trattamento di missione inerente alla qualifica rivestita.

I compensi di cui al primo comma — ridotti di un terzo — sono attribuiti al personale di cui all'ultimo comma dell'articolo 7 ed al personale eventualmente aggregato alle preture, con attestazione del pretore, per le prestazioni effettuate per lo svolgimento delle operazioni degli uffici stessi in occasione delle elezioni.

Le spese per il trattamento di missione e l'onorario di cui ai commi precedenti sono a carico dell'amministrazione regionale ».

Art. 10.

Il primo comma dell'articolo 81, della legge regionale 6 marzo 1979, n. 7, è sostituito dal seguente:

« Le indennità di trasferta previste agli articoli 33 e 80 della presente legge non sono dovute, oltre che nei casi previsti dalle leggi relative al trattamento economico di missione e di trasferimento dei dirigenti statali, quando le funzioni sono svolte nell'ambito del comune di residenza anagrafica dell'incaricato ».

Il secondo comma dell'articolo 81 della legge regionale 6 marzo 1979, n. 7, è sostituito dal seguente:

« Le persone inviate in missione per gli incarichi previsti agli articoli precedenti sono esenti dall'obbligo di rientro in sede eventualmente disposto dalle leggi predette ».

Tra il secondo ed il terzo comma dell'articolo 81 della legge regionale 6 marzo 1979, n. 7, è aggiunto il seguente comma:

« Esse sono, altresì, autorizzate all'uso del mezzo proprio, secondo le norme vigenti, restando esclusa l'Amministrazione da qualsiasi responsabilità circa l'uso del mezzo stesso ».

Art. 11.

Il primo comma dell'articolo 78 della legge regionale 6 marzo 1979, n. 7, è sostituito dal seguente:

« L'ufficio centrale regionale, costituito ai termini dell'articolo 7, ricevuti gli estratti dei verbali da tutti gli uffici centrali circoscrizionali, con l'assistenza del cancelliere e degli esperti:

1) determina il numero dei seggi non attribuiti nelle circoscrizioni;

2) determina, per ciascuna lista, il numero dei voti residuati. Successivamente procede alla somma dei predetti voti per tutte le liste aventi lo stesso contrassegno, semprecché abbiano conseguito un quoziente in almeno un collegio elettorale circoscrizionale;

3) procede all'assegnazione ai predetti gruppi di liste dei seggi indicati al numero 1). A tal fine divide la somma dei voti residuati di tutti i gruppi di liste ammesse all'assegnazione dei seggi nel collegio unico regionale per il numero dei seggi da attribuire; nell'effettuare la divisione, trascura l'eventuale parte frazionaria del quoziente. Il risultato costituisce il quoziente elettorale regionale ».

Art. 12.

Le nuove o maggiori spese derivanti dall'applicazione della presente legge, valutate in L. 750.000.000, fanno carico al capitolo dello stato di previsione della spesa della presidenza della giunta del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1984 corrispondente al capitolo 01033 dello stesso stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1983 ed a quelli corrispondenti dei bilanci per gli anni in cui si svolgono le elezioni del consiglio regionale.

Agli stessi oneri si farà fronte con parte della maggior quota spettante alla Regione dell'imposta sulle persone fisiche ai sensi della legge 13 aprile 1983, n. 122.

Art. 13.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell'articolo 33 dello statuto speciale per la Sardegna ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Cagliari, addì 17 maggio 1984.

ROJCH

(2890)

ERNESTO LUPO, *direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;
- presso le Librerie concessionarie di:
  BARI, via Sparano, 134 - BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, via Cavour, 46/r - GENOVA, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, via Chiaia, 5 - PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, via del Tritone, 61/A - TORINO, via Roma, 80;
- presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.
La Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee è in vendita presso l'agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, piazza G. Verdi n. 10, Roma, e presso le Librerie concessionarie speciali sopra indicate.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1984
ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Tipo			
I	Abbonamento ai soli *fascicoli ordinari, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, senza supplementi ordinari:*		
	annuale	L.	81.000
	semestrale	L.	45.000
II	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* con esclusione di quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi e alle specialità medicinali:		
	annuale	L.	113.000
	semestrale	L.	62.000
III	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi ai *concorsi:*		
	annuale	L.	108.000
	semestrale	L.	60.000
IV	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi *alle specialità medicinali:*		
	annuale	L.	96.000
	semestrale	L.	53.000
V	Abbonamento completo ai *fascicoli ordinari*, agli indici mensili, ai fascicoli settimanali della Corte costituzionale, ed a *tutti i tipi dei supplementi ordinari:*		
	annuale	L.	186.000
	semestrale	L.	104.000
VI	Abbonamento annuale ai soli *supplementi ordinari* relativi alle *leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato*	L.	34.000
VII	Abbonamento annuale ai *supplementi ordinari*, esclusi quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi ed alle specialità medicinali	L.	31.000

Prezzo di vendita di un *fascicolo ordinario*	L.	500
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	37.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	20.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	2.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(solo parte prima e supplementi ordinari)

			Prezzi di vendita Italia	Estero
Invio giornaliero	N. 1 microfiche contenente una Gazzetta Ufficiale fino ad un massimo di 96 pagine	L.	1.000	1.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L.	1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L.	1.400	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L.	1.000	1.300
Invio settimanale	N. 6 microfiches contenenti 6 numeri di Gazzetta fino a 96 pagine cadauna	L.	6.000	6.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L.	1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L.	1.400	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L.	1.000	1.300

Maggiorazioni per spedizione via aerea per ogni plico

Per il bacino del Mediterraneo **L. 700**, per l'Africa **L. 1.600**, per le Americhe **L. 2.000**, per l'Asia **L. 1.600**, per l'Oceania **L. 3.400**.

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	73.000
Abbonamento semestrale	L.	40.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonchè quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.
L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. Telefoni nn. (06) 85082149 - 85082227